



Comune di Ascoli Piceno
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.)

2018 – 2020



“La corruzione è la ruggine che ci corrode”

Papa Francesco

*Predisposto dal responsabile per la prevenzione della corruzione
Adottato in data 31.1.2018 con deliberazione n. 16 di Giunta comunale
Pubblicato sul sito internet nella sezione “Amministrazione trasparente”*

INDICE

| | |
|---|----|
| PREMESSA ----- | 3 |
| AMBITO NORMATIVO DI RIFERIMENTO ----- | 4 |
| CONCETTO DI CORRUZIONE----- | 5 |
| IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ----- | 5 |
| I DIRIGENTI----- | 5 |
| I DIPENDENTI ----- | 6 |
| L'O.I.V. ----- | 6 |
| IL PROCESSO DI AGGIORNAMENTO ----- | 6 |
| INQUADRAMENTO DEL CONTESTO DELL'ANTICORRUZIONE----- | 7 |
| ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO----- | 7 |
| ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ----- | 11 |
| MAPPATURA E ANALISI DEI MACROPROCESSI E DEI PROCESSI ----- | 13 |
| METODOLOGIA USATA PER EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ----- | 13 |
| AZIONI E MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE----- | 14 |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE E CON FUNZIONI DI RESPONSABILITÀ (P.O. E RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO) ADDETTI ALLE AREE A PIÙ ELEVATO RISCHIO. CRITERI GENERALI ----- | 14 |
| GESTIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE ----- | 16 |
| ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI ----- | 16 |
| CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI ----- | 17 |
| PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS----- | 17 |
| INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI E NOMINE (D.LGS. N. 39/2013) ----- | 18 |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE ----- | 19 |
| COORDINAMENTO CON LA PROGRAMMAZIONE DELL'ENTE ----- | 20 |
| TRASPARENZA AMMINISTRATIVA----- | 21 |
| ACCESSO CIVICO ----- | 27 |
| TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI (WHISTLEBLOWING) ----- | 29 |
| CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA ----- | 34 |
| MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI ----- | 34 |
| VIGILANZA E CONTROLLO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ' E DEGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI O PARTECIPATI ----- | 34 |
| RASA ----- | 36 |
| ULTERIORI AZIONI E MISURE DI PREVENZIONE ----- | 36 |
| SISTEMA DI MONITORAGGIO----- | 39 |

PREMESSA

Il PTPCT 2018 -2020 scaturisce dalla legge anticorruzione, ovvero la Legge n. 190/2012, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», in vigore dal 28.11.2012, che ha imposto a tutte le Pubbliche Amministrazioni di dotarsi di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, oggetto ad aggiornamento annuale entro il mese di gennaio.

Da un punto di vista strettamente operativo, il PTPCT può essere definito come lo strumento per migliorare l'organizzazione e le procedure, con l'individuazione di misure, criteri e correttivi finalizzati a favorire l'esercizio imparziale e trasparente delle funzioni e a prevenire l'utilizzo non appropriato degli spazi di discrezionalità.

Le misure di prevenzione della corruzione infatti mirano ad accrescere la trasparenza, a definire in modo più preciso ruoli e responsabilità, a ridurre spazi di discrezionalità impropria, ad aumentare il controllo sull'attività e a migliorare in generale il livello di legalità dell'azione amministrativa e anche l'organizzazione dell'Ente.

L'adozione del Piano costituisce quindi per l'Ente un'importante occasione per l'affermazione del "buon amministrare" e per la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico.

Il Comune di Ascoli Piceno con deliberazione n.8 del 26 gennaio 2017 ha approvato il PTPCT 2017-2019. Aggiornamento.

Le attività svolte e le iniziative poste in essere nei precedenti piani in applicazione della Legge n.190 del 2012 sono contenute nelle relazioni annuali del responsabile della prevenzione della corruzione pubblicate nel sito web istituzionale Amministrazione Trasparente – Sezione Altri Contenuti-Sottosezione – Prevenzione della Corruzione.

Il PTPC 2018 -2020 si caratterizza per alcune peculiarità, che di seguito si riportano :

- adeguamento alle disposizioni contenute nel PNA 2015 e nel PNA 2016;
(L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato:
 1. con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, l'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, che trae la sua origine dalla valutazione, da parte dell'Autorità, di un campione considerevole di Piani di prevenzione della corruzione elaborati dalle diverse amministrazioni e offre una serie di indicazioni circa le criticità rilevate ed i possibili interventi correttivi da apportare ai Piani esistenti, al fine di migliorare la qualità delle misure di prevenzione della corruzione in esse contenute e dare completa attuazione ai principi normativi vigenti;
 2. con deliberazione n. 831/2016, il PNA 2016 con il quale, rispetto al piano del 2013, ha deciso di svolgere solo "approfondimenti su temi specifici senza soffermarsi su tutti quelli già trattati in precedenza.)
- aggiornamento e/o integrazione mappatura processi/procedimenti e analisi del rischio;
(Al paragrafo 6 del PNA 2016 (pagina 23), l'ANAC scrive che "partendo dalla considerazione che gli strumenti previsti dalla normativa anticorruzione richiedono un impegno costante anche in termini di comprensione effettiva della loro portata da parte delle amministrazioni per produrre gli effetti sperati, l'Autorità in questa fase ha deciso di confermare le indicazioni già date con il PNA 2013 e con l'Aggiornamento 2015 al PNA per quel che concerne la metodologia di analisi e valutazione dei rischi");
- aggiornamento e/o integrazione misure di prevenzione;
- collegamento tra il PTPCT, DUP, PEG /PDO e sistema di valutazione della performance;

E' opportuno evidenziare che :

- il PTPCT è, per sua natura, uno strumento dinamico e, come tale, potrà essere oggetto di modifiche ed integrazioni nel corso dell'anno al fine di renderlo sempre più rispondente alle disposizioni normative in materia;

- nella predisposizione del PTPCT 2018 -2020, si è cercato di vivere e svolgere questo procedimento complesso , non come mero adempimento burocratico, ma come riaffermazione della necessità di camminare uniti per migliorare l' organizzazione finalizzata a favorire il “buon amministrare” dell’Ente:

AMBITO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, il legislatore ha introdotto una serie di misure preventive e repressive del fenomeno corruttivo.

In attuazione della Legge n. 190/2012, sono stati approvati successivi provvedimenti ed in particolare:

- Il d.lgs. 231/2007 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, come modificato dal d.lgs. 90/2017;
- il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 190 del 2012” (così detto Testo Unico sulla Trasparenza);
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
- la legge 27 maggio 2015, n. 69 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio" che ha introdotto una serie di importanti modifiche alla disciplina delle fattispecie di reato dei pubblici ufficiali contro la PA ed alcune novità all’ambito delle competenze dell’ANAC.
- il Decreto del Ministro dell’Interno del 25 settembre 2015 (pubblicato sulla “G.U.R.I.” – Parte I - n. 233 del 7 ottobre), concernente la “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione”.
- il Decreto Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016, riguardante la revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza nella P.A., che modifica il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33 in materia di trasparenza della pubblica amministrazione.
- la legge 30.11.2017 n.179 “Disposizioni per la tutela degli autori delle segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

I provvedimenti con cui l'ANAC ha approvato i PNA ed emanato linee guida o regolamenti in materia, sono reperibili sul sito istituzionale dell’Autorità www.anticorruzione.it.

CONCETTO DI CORRUZIONE

Resta confermato, anche nel contesto giuridico-normativo aggiornato con i provvedimenti sopra indicati, un *concetto di corruzione* in senso ampio, che non si limita alle fattispecie penali previste dal libro II, titolo II, capo I del Codice Penale (delitti contro la Pubblica Amministrazione) ma, come già precisato nella circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica e poi nella Determinazione ANAC n. 12/2015, coincide "con la *maladministration*, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari". Comprende, cioè, atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con i principi di imparzialità e trasparenza cui l'azione pubblica deve costantemente ispirarsi (art. 97 Cost.). Nella legge n. 190/2012, nel P.N.A. e anche nel presente Piano triennale, si assume pertanto un significato ampio del fenomeno della corruzione, con lo scopo di superare un criterio meramente repressivo e sanzionatorio e di promuovere il progressivo potenziamento degli strumenti di prevenzione, dei livelli di efficienza, efficacia e trasparenza dell'attività amministrativa.

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Sindaco del Comune di Ascoli Piceno con provvedimento n. 14 del 10.04.2017 ha nominato il Segretario Generale Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCT).

I compiti e le responsabilità sono indicate nella Legge n.190/2012 e s.m.i. e nel presente piano.

La legge n.190/2012 e anche la determina n.12 del 28 ottobre 2015 dell'ANAC, attesa la delicatezza del compito e l'effettiva responsabilità in capo al RPCT, stabilisce che tale soggetto sia dotato di risorse economiche ed umane adeguate per attuare le misure previste nel PTPC.

Secondo l'ANAC (PNA 2016 pag.20) è "altamente auspicabile" che:

- 1) Il responsabile sia dotato d'una "struttura organizzativa di supporto adeguata", per qualità di personale e per mezzi tecnici;
- 2) siano assicurati al responsabile poteri effettivi di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura.

Il RPCT, se dotato di tutti gli strumenti necessari, potrebbe efficacemente promuovere e sviluppare con il supporto di tutti gli attori, anche se in tempi non brevi, una nuova cultura dell'etica e della legalità, unica chiave per combattere e sconfiggere la corruzione.

I DIRIGENTI

I Dirigenti dell'Ente sono individuati nel presente Piano quali "REFERENTI per l'attuazione del Piano Anticorruzione" con i seguenti compiti:

- provvedere alla mappatura e alla analisi dei macroprocessi e processi rischiosi nonché alla mappatura e all'analisi degli eventi rischiosi;
- proporre misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
- provvedere al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali e' più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva;
- fornire adeguata informazione e formazione ai dipendenti assegnati alla proprio settore in ordine all'osservanza e all'attuazione delle misure previste nel Piano, anche attraverso riunioni periodiche;
- attuare nelle strutture organizzative alle quali sono preposti, le prescrizioni contenute nel piano anticorruzione e vigilare sulla corretta e puntuale applicazione delle direttive fornite dal responsabile della prevenzione della corruzione, da parte di tutti i dipendenti assegnati alla propria

struttura, dando immediata informazione al RPCT della conoscenza di fatti, attività o atti che si pongono in contrasto con le prescrizioni;

- fornire ogni tempestiva informazione e/o relazione richiesta dal responsabile della prevenzione della corruzione, entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta, salvo in caso di urgenza. In questo ultimo caso l'informazione deve essere resa immediatamente;
- relazionarsi costantemente con il RPCT su tutti gli aspetti organizzativi e funzionali oggetto del presente Piano e segnalare allo stesso ogni esigenza di modifica dello stesso;
- assicurarsi, nell'esecuzione dei provvedimenti di propria competenza, che siano assolti gli obblighi della trasparenza;
- relazionare con cadenza periodica al Responsabile della prevenzione della corruzione;
- adempiere agli obblighi in materia di trasparenza in qualità di responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, dell'informazione e dei dati, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Gli ulteriori compiti sono indicati nel PTPCT.

I DIPENDENTI

Tutti i dipendenti dell'Ente, con riferimento alle rispettive funzioni e competenze, partecipano al processo di gestione del rischio ed hanno l'obbligo di osservare e dare attuazione alle misure previste nel presente Piano.

Il comportamento di tutti i dipendenti dell'ente nell'espletamento dei relativi compiti e funzioni deve essere improntato al pieno rispetto dei principi di imparzialità oggettiva (volta ad assicurare le condizioni organizzative che consentono scelte imparziali) e imparzialità soggettiva (volta a ridurre i casi di ascolto privilegiato di interessi particolari in conflitto con l'interesse generale).

L'O.I.V.

L'O.I.V. svolge i seguenti compiti:

- a) partecipa al processo di gestione del rischio;
- b) tiene conto dei rischi e delle azioni inerenti alla prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti;
- c) svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa;
- d) esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento e sue modificazioni;
- e) verifica la coerenza degli obiettivi di performance con le prescrizioni in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza, contenute nel presente Piano.

Resta fermo il compito dell'OIV concernente l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

IL PROCESSO DI AGGIORNAMENTO

Al fine di disegnare un'efficace strategia anticorruzione, in applicazione delle previsioni contenute nel PNA, l'Ente, nella fase di elaborazione del Piano anticorruzione, ha realizzato una forma di consultazione, per il coinvolgimento di cittadini ed organizzazioni portatrici di interessi collettivi. I predetti soggetti sono stati invero invitati, a mezzo di avviso predisposto dal Segretario Generale - RPCT in data 18/10/2017, pubblicato sul portale del Comune con l'invito, a far pervenire, entro e non oltre le ore 12 di venerdì 1° dicembre 2017, proposte e/o suggerimenti per l'aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione 2018 -2020, mediante il modello di partecipazione predisposto e

scaricabile, con l'indicazione delle diverse modalità di trasmissione. A seguito di tale consultazione è pervenuta in data 19 gennaio 2018 (fuori termine) e acquisita al protocollo al n.5752 una pec spedita dal Presidente Carlo Cardarelli, dell'Associazione dei Consumatori ACU Marche, contenente, tra l'altro, una nota a firma del Dott. Fabio Amici, cittadino attivo, con la quale si prolunga in analisi di carattere generale che esulano nella maggior parte dei casi dall'oggetto della consultazione che mira ad acquisire contributi riguardanti il PTPC 2016 -2018 del Comune di Ascoli Piceno, al fine di migliorare la qualità delle misure di prevenzione della corruzione previste e dare completa attuazione ai principi normativi vigenti in materia (alcune analisi, peraltro trovano già una risposta nel presente piano). Sono stati inoltre svolti momenti di consultazione con i dirigenti comunali (mediante incontri nell'ambito della conferenza dei dirigenti).

INQUADRAMENTO DEL CONTESTO DELL'ANTICORRUZIONE

Nell'ottica della migliore applicazione del sistema anticorruzione preteso dalla legge e garantito ulteriormente dalla conseguente adozione del presente Piano, è fase prioritaria ed insuperabile del processo di gestione del rischio da corruzione, quella relativa all'inquadramento del contesto ampiamente inteso.

L'inquadramento del contesto presume un'attività attraverso la quale è possibile far emergere ed astrarre le notizie ed i dati necessari alla comprensione del fatto che il rischio corruttivo possa normalmente e tranquillamente verificarsi all'interno dell'Amministrazione o dell'Ente in virtù delle molteplici specificità dell'ambiente, specificità che possono essere determinate e collegate alle strutture territoriali, alle dinamiche sociali, economiche e culturali, ma anche alle caratteristiche organizzative interne.

Insomma, occorre un'analisi critica ed oggettiva che possa far emergere la definizione delle misure adeguate a contrastare i rischi corruttivi in sede di singolo Ente, ovvero occorre un piano di prevenzione della corruzione, tarato a misura dell'Ente in termini di conoscenza e di operatività, ma fondato su tutta la complessa serie di presupposti giuridici disegnati dalle norme e dal PNA.

In tale modo è fortemente ed oggettivamente agevolata la contestualizzazione, in fase di predisposizione, dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, e quindi, si prefigura un PTPCT caratterizzato da una ragionevole ed efficace operatività a livello di questo Ente .

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

L'ANAC suggerisce che per gli enti locali, ai fini dell'analisi del contesto *esterno*, i responsabili anticorruzione possano avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati.

Pertanto, applicando l'indirizzo dell'ANAC, secondo i dati e le informazioni contenuti nella "Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata" per il 2015, trasmessa dal Ministro dell'Interno alla Presidenza della Camera dei deputati il 4 gennaio 2017 (Documento XXXVIII, numero 4) disponibile alla pagina web: <http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&>, per la provincia di Ascoli Piceno, risulta quanto segue: "...pur registrandosi la presenza di compagini delinquenti di matrice siciliana, campana e pugliese, la situazione della sicurezza.. non presenta infiltrazioni, tantomeno radicamenti, di sodalizi di tipo mafioso.

Quanto procede è sostanzialmente ascrivibile ad un tessuto economico e sociale tradizionalmente sano, l'assenza di grandi insediamenti urbani, l'inesistenza di vistose forme di emarginazione sociale e di devianze.

I fenomeni delittuosi più significativi afferiscono allo spaccio di sostanze stupefacenti, ai reati predatori, alla proliferazione del gioco d'azzardo, alle pratiche usuraie ed estorsive, spesso strettamente collegate, in specie, lungo la fascia costiera, alla presenza di locali di intrattenimento notturno.

Con riguardo alla criminalità straniera, si conferma il dinamismo di formazioni albanesi nello spaccio di sostanze stupefacenti, nel favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, nella commissione di furti e rapine in abitazione.

Sempre in tema di sostanze stupefacenti, si sottolinea anche l'impianto investigativo - perfezionatosi in più tranches operative nei mesi di gennaio/febbraio 2015, denominato "Uncharted e Medusa"¹⁸ - conclusosi con l'arresto di sedici soggetti di nazionalità tunisina, marocchina, pakistana ed italiana, per detenzione e spaccio di "eroina".

La comunità cinese, da tempo stabilitasi nel territorio, si dedica prevalentemente alla conduzione di numerosi laboratori tessili e di pelletteria. Connessi a tali attività risultano i reati di sfruttamento di manodopera clandestina - in specie di connazionali - e violazioni alla normativa per la tutela della proprietà intellettuale e industriale.

Il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione - maggiormente diffusi nell'area costiera e di confine con la provincia di Macerata, con il coinvolgimento pressoché esclusivo di cittadine provenienti dall'est Europa - oltre che ascrivibile ad aggregazioni albanesi, registra il protagonismo di sodalizi romeni, ultimamente inclini anche a condotte usuraie¹⁹.

La provincia di Ascoli Piceno è stata lambita dall'operazione "Mama20" che ha disarticolato un'organizzazione criminale - principalmente composta da elementi sudamericani - dedita alla tratta di esseri umani, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, allo sfruttamento della prostituzione ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, con carattere della transnazionalità.

I reati predatori continuano ad essere posti in essere precipuamente dai c.d. "trasfertisti" - provenienti in larga misura dalle regioni meridionali - e da soggetti di etnia albanese e romena che, non infrequentemente, si avvalgono della complicità di elementi indigeni.

Nel 2015, nella provincia di Ascoli Piceno, la criminalità diffusa ha fatto registrare un decremento dei delitti rispetto all'anno precedente (-1,9%), con precipuo riguardo ai furti, ai furti con strappo, con destrezza e negli esercizi commerciali, alle ricettazioni, alle rapine in abitazione e in banca, alle violazioni in tema di sostanze stupefacenti, alla

contraffazione di marchi e prodotti industriali. Le segnalazioni riferite ai cittadini stranieri sono state 724, incidendo per il 29,3% sul totale delle segnalazioni relative a persone denunciate e/o arrestate. Nei reati inerenti in furti con strappo e in abitazione, alle ricettazioni e agli incendi, gli stranieri hanno fatto registrare un'incidenza sul numero totale delle persone segnalate superiore al 50%".

Per quanto concerne il territorio dell'ente, anche attraverso l'analisi dei dati in possesso del Comando della Polizia Locale, si segnalano i seguenti avvenimenti criminosi:

"20 gennaio 2015 - Ascoli Piceno - La Polizia di Stato ha eseguito 3 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti soggetti di nazionalità albanese, responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti e rapine

in abitazione. L'attività, avviata nel giugno 2013, ha permesso di acquisire elementi probatori nei confronti di un gruppo di cittadini albanesi dimoranti nel territorio, consentendo l'arresto - in tre distinte operazioni - di undici componenti, responsabili, a vario titolo, di furti e rapine in appartamenti, ma anche di ricettazione ed altri reati consumati tra le regioni Marche ed Abruzzo.

23 gennaio 2015 - Ascoli Piceno - La Polizia di Stato, nell'ambito delle operazioni denominate "Uncharted" e "Medusa", ha dato esecuzione a 15 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti soggetti, di nazionalità tunisina, marocchina, pakistana ed italiana. L'attività d'indagine, scaturita a marzo del 2014 a seguito dell'incendio dello chalet "Medusa" di San Benedetto del Tronto, ha permesso di acquisire concreti elementi di prova nei confronti dei predetti, responsabili dei reati di

detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti. L'attività investigativa permetteva di sequestrare 1,6 kg. di eroina e 1,2 kg. di hashish, nonché l'arresto di 10 corrieri ovulatori provenienti da Napoli e Casal di Principe (CE). Tale sostanza stupefacente era destinata principalmente nel territorio della riviera San Benedetto e nel Teramano.

9 Febbraio 2015 - Ascoli Piceno e Porto Sant'Elpidio (FM) - La Guardia di Finanza, nell'ambito dell'operazione "Green Table", ha eseguito 3 ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari, nei confronti di altrettanti soggetti - di cui un italiano e due cittadini romeni - per usura. L'indagine si era avviata a seguito delle molteplici denunce di persone non più in grado di far fronte a debiti di gioco e ai forti interessi usurari, anche nell'ordine del 300-400%. Nel complesso sono state fermate ed identificate oltre sessanta persone, 34 delle quali denunciate, a diverso titolo, per i reati di esercizio e partecipazione a giochi d'azzardo.

6 febbraio 2015 - Ascoli Piceno - La Polizia di Stato, in prosecuzione dell'operazione "Uncharted e Medusa", ha tratto in arresto un cittadino liberiano residente a Casal di Principe, ritenuto il principale fornitore degli spacciatori già detenuti in carcere nell'ambito della richiamata indagine.

11 febbraio 2015 - Ascoli Piceno - La Polizia di Stato, a seguito dell'operazione "Medusa", ha tratto in arresto un soggetto di nazionalità pakistana responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti.

10 febbraio 2015 - Roma, territorio nazionale, Ascoli Piceno - L'Arma dei Carabinieri ha eseguito 61 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettante persone, costituenti un'organizzazione per delinquere di matrice camorristica operante a sud-est di Roma, ma con interessi in diverse regioni della penisola, Marche compresa. Ad Ascoli Piceno è stata tratta in arresto una persona per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti.

..14 febbraio 2015 - Ascoli Piceno - L'Arma dei Carabinieri ha tratto in arresto 7 soggetti di nazionalità albanesi dediti a furti in abitazione, rapine e sequestro di persone nel Veneto, in Emilia Romagna, nel Lazio e nelle Marche, tra cui Ascoli Piceno.

14 marzo 2015 - Roma, Ascoli Piceno - La Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri hanno complessivamente tratto in arresto 8 cittadini di nazionalità albanese - uno dei quali già detenuto in carcere - dovendo rispondere, a vario titolo, di furto continuato, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni gravissime. L'attività trae origine da quanto occorso il 5 gennaio precedente a San Benedetto del Tronto (AP), allorché una pattuglia della Polizia di Stato aveva intercettato un'autovettura compendio di furto, con a bordo tre soggetti sospettati di aver compiuto poco prima furti in abitazione a Grottammare (AP) e Cupra Marittima (AP). A seguito di un rocambolesco inseguimento, solamente uno degli elementi era stato arrestato, mentre gli altri due venivano individuati nel quartiere "Tor Bella Monaca" di Roma e ristretti in carcere, unitamente ad altri connazionali, uno dei quali latitante dal 2014, dovendo spiare un provvedimento definitivo di carcerazione.

19 marzo 2015 - Roma, Pomezia (RM) e San Benedetto del Tronto (AP) - L'Arma dei Carabinieri, a conclusione dell'indagine "Mamà", ha tratto in arresto 5 soggetti - di cui quattro di nazionalità argentina ed un romeno - disarticolando un'organizzazione criminale dedita alla tratta di esseri umani, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, allo sfruttamento della prostituzione, allo spaccio di sostanze stupefacenti, con carattere della transnazionalità. In particolare, l'impianto investigativo ha consentito

di acclarare le modalità di reclutamento in Argentina di giovani ragazzi avviati alla prostituzione transessuale. Gli stessi, introdotti in Italia, venivano riforniti di sostanze stupefacenti ed obbligati ad esercitare il meretricio sotto il controllo degli arrestati che, ricorrendo a minacce e violenze, provvedevano alla riscossione e all'invio degli incassi ai promotori in Argentina.

13 ottobre 2015 - Ascoli Piceno - La Polizia di Stato ha tratto in arresto due soggetti campani trovati in possesso di circa 2,6 kg. di eroina. Contestualmente, ai medesimi venivano sequestrati denaro contante per oltre 26.000 euro - quale provento dell'attività di spaccio - due autovetture e il materiale idoneo al confezionamento dello stupefacente.

1° ottobre 2015 - Fermo - La Polizia di Stato ha tratto in arresto 6 pregiudicati napoletani e un basista di Comunanza (FM) che il giorno precedente avevano tentato una rapina in banca.

24 novembre 2015 - Ascoli Piceno - La Polizia di Stato, nell'ambito dell'operazione "Samba", ha eseguito 4 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti soggetti di nazionalità albanese, per spaccio di sostanze stupefacenti e sfruttamento della prostituzione".

Si ritiene utile riportare altri dati relativi al Comune di Ascoli Piceno per analizzare il contesto esterno e l'ambiente nel quale l'Amministrazione opera.

Il Comune di Ascoli Piceno si estende su una superficie di circa 158,02 km².

Il territorio comunale si trova nella parte meridionale della regione Marche e dista 28 km dal mare Adriatico. Il suo centro urbano sorge ad un'altitudine di 154 m s.l.m., nella zona di confluenza tra il fiume Tronto e il torrente Castellano, circondato per tre lati da montagne, tra cui vi sono la montagna dell'Ascensione, il colle San Marco e la montagna dei Fiori. Il suo territorio è contornato da due aree naturali protette: il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga a sud e il Parco Nazionale dei Monti Sibillini a nord-ovest.

Nella classificazione sismica della protezione civile è identificato come Zona 2, cioè zona a sismicità media, mentre nella classificazione climatica è contrassegnato come Zona D.

La vicinanza dei monti e del mare rappresenta una peculiarità del territorio che ben poche regioni d'Italia possono vantare e ciò rappresenta un polo di attrazione turistica.

Il clima del territorio di Ascoli è di tipo subappenninico, trovandosi a ridosso di importanti catene montuose. Gli inverni sono umidi e freschi, e quando le correnti balcaniche giungono fin sul medio Adriatico, in città si assiste a precipitazioni nevose e un forte abbassamento della temperatura. Talvolta, le nevicate possono risultare piuttosto intense e persistenti, esaltate dal fenomeno dello stau appenninico. Tra le ondate di gelo più intense negli ultimi 20 anni, con accumuli nevosi importanti, spesso superiori al mezzo metro di manto bianco al suolo, si rammentano quelle di gennaio 1993, dicembre 1996, gennaio 1999, gennaio e febbraio 2005, dicembre 2007, oltre alle copiosissime nevicate del febbraio 2012 e del gennaio 2017.

Sono frequenti gelate notturne e anche il fenomeno della nebbia non è raro, soprattutto lungo la Vallata del Tronto. Le estati risultano calde e con precipitazioni poco frequenti per lo più dovute ad improvvisi e a volte violenti temporali pomeridiani. Nella conca ascolana nei giorni più caldi si possono raggiungere temperature di 37°- 38°, ma generalmente le serate estive sono stemperate da fresche brezze che dall'appennino si incanalano nella vallata e rinfrescano decisamente le temperature notturne. La temperatura media del mese di gennaio si attesta sui 5°- 6° mentre quella di luglio sui 24°- 25°.

Secondo l'ultimo censimento la popolazione è di circa 50.000 abitanti, con una densità abitativa di 311,37 ab./km² ma bisogna considerare che l'elevato costo delle abitazioni ha spinto molti ascolani a trasferirsi nei comuni limitrofi che si trovano ormai a lambire i quartieri e le frazioni della città. Comuni che segnano aumenti significativi di popolazione e indici di vecchiaia molto più bassi. Va poi considerata la presenza di un numero consistente di persone abitanti all'interno del comune ma non residenti o difficilmente censibili, come gli stranieri non regolarizzati e gli studenti fuori sede che alloggiano in città. Tutto questo induce ragionevolmente a ritenere che la città di Ascoli Piceno sia a tutti gli effetti più popolosa rispetto ai dati ufficiali.

Al 1° gennaio 2015 risultavano residenti 2.791 cittadini stranieri, pari al 5,7% della popolazione.

Il gruppo etnico più numeroso è quello rumeno. Le nazionalità straniere principali presenti nel comune sono al 2015: Romania 763, Polonia 327, Albania 300, Macedonia 215, Filippine 212, Marocco 174, Cina 142, Ucraina 124, Nigeria 58, Senegal 41.

Per quanto riguarda l'istruzione, in città sono presenti numerose scuole medie superiori, per poter far fronte alla grande richiesta non solo degli studenti locali, ma anche degli studenti di gran parte dei comuni della provincia e di alcuni del nord Abruzzo. Tra di esse, merita menzione lo storico istituto tecnico Commerciale e per Geometri "Umberto I", fondato nel 1900 e ubicato nel centro storico e la coppia di licei, il Classico e lo Scientifico.

L'offerta di scuole medie superiori è la seguente: Liceo Classico "F. Stabili – E. Trebbiani", Liceo Scientifico "A. Orsini", Istituto Tecnico Agrario "C. Ulpiani", Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "Umberto I", Istituto Tecnico Industriale "E. Fermi", Istituto Tecnico Statale "G. Mazzocchi", Istituto Professionale Stat. per l'Industria e l'Artigianato "G. Sacconi", Istituto Professionale Stat. per i Servizi Commerciali e Turistici "A. Ceci", Istituto Professionale Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale "C. Ulpiani", Istituto Professionale Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera, Liceo Artistico "O. Licini", Liceo delle Scienze Umane (paritario) "T. Relucenti".

Per le Università l'ente gestore è il Consorzio Universitario Piceno, nato con lo scopo di favorire lo sviluppo dell'istruzione universitaria e della ricerca scientifica nella provincia di Ascoli Piceno. La città ospita corsi dell'Università degli Studi di Camerino e di altri atenei convenzionati ed è sede amministrativa e didattica della Scuola di Architettura e Design.

L'offerta universitaria nell'anno accademico 2017/2018 è la seguente: Scuola Ateneo di Architettura e Design "Eduardo Vittoria" (UNICAM), Scienze dell'Architettura (I livello), Disegno Industriale ed Ambientale (I livello), Architettura (II livello), Design computazionale (II livello). Scuola di Scienze e Tecnologie (UNICAM): Tecnologie e diagnostica per la conservazione ed il restauro (I livello). Facoltà di Medicina e Chirurgia (UNIVPM): Infermieristica (I livello). Istituto Superiore di Scienze Religiose "Mater Gratiae": Baccalaureato in Scienze Religiose (I ciclo, tre anni), Licenza in Scienze Religiose (II ciclo, due anni).

Dal 2016 la città è sede della Scuola internazionale della Sicurezza e Protezione Ambientale dell'università privata Alma Mater Europaea. Si tratta del primo campus in Italia e consiste in un istituto internazionale per l'alta formazione professionale post universitaria nei campi della sicurezza e protezione ambientale. Presenti inoltre master universitari di I e II livello dell'Università degli Studi di Camerino.

Per quanto riguarda la situazione socio-economica, Ascoli Piceno si industrializzò notevolmente grazie alle sovvenzioni statali provenienti dalla Cassa del Mezzogiorno. La città vanta una discreta zona industriale (zona Campolungo) con la presenza di alcune importanti aziende italiane e multinazionali con stabilimenti produttivi attivi nella gomma, carta, prodotti farmaceutici (Pfizer), dolciari (Barilla), surgelati (Nestlé) e dei cavi (Prysmian). A causa della crisi economica, la Manuli Rubber e la Maflo hanno ridotto notevolmente la loro produzione nel corso 2009, mentre la Ahlstrom ha definitivamente delocalizzato dalla città. La maggior parte dell'economia ruota, però, intorno a piccole e medie aziende a conduzione familiare e sulla fornitura di servizi professionali per i piccoli centri della valle del Tronto e delle montagne circostanti.

Negli ultimi anni la città di Ascoli ha accentuato la sua forte vocazione turistica. Il centro storico, costruito quasi interamente in travertino è in parte pedonalizzato e attrae molti turisti consapevoli di ammirare una città d'arte per molto tempo poco conosciuta. Testimonianza della crescita turistica è il proliferare di strutture microricettive come bed and breakfast e agriturismi e l'apertura di alcuni alberghi. A trarre vantaggio è l'economia locale. La città è anche visitabile attraverso un tour a bordo di un *trenino* turistico, con audioguida in italiano ed inglese, che guida gli ospiti nelle strette e caratteristiche rue medievali e vie del centro storico offrendo un suggestivo panorama di oltre venti monumenti e scorci della città turistica.

Per quanto riguarda l'artigianato, sono diffuse e rinomate le antiche produzioni di strumenti musicali, tra i quali le viole e i violini, che si caratterizzano per l'alta qualità dei materiali, della forma e dei timbri, oltretutto l'antica arte del merletto, del tombolo e del mosaico. Ascoli Piceno è inoltre famosa per le sue ceramiche e per la produzione di numerosi oggetti di paglia, che spazia dal cappello alle borsette.

Importanti sono anche le lavorazioni del ferro battuto, del cuoio e del rame, quest'ultima finalizzata alla realizzazione di una vasta gamma di prodotti, che spazia dal vasellame alle anfore.

Si segnala, inoltre, che nei mesi di agosto e ottobre 2016 e nel mese di gennaio 2017 si sono verificati eventi di sismici di particolare gravità che hanno cagionato ingenti danni al territorio e alla comunità ascolana.

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

La struttura organizzativa dell'ente è stata definita con la deliberazione della Giunta Comunale numero 230 del 30/11/2016.

La struttura è ripartita in Settori. Ciascun /Settore è organizzata in Uffici/Servizi.

Al vertice di ciascuna Settore è posto un dirigente, mentre alla guida dei servizi è designato un dipendente di categoria D, titolare di posizione organizzativa, al fine di assicurare decisioni tempestive ed efficaci.

La dotazione organica effettiva prevede un segretario generale, un vicesegretario generale; n. 7 dirigenti; n. 24 titolari di posizione organizzativa e n. 2 titolari di alta professionalità.


Il personale in servizio al 31.12.2017 è pari a 402 unità (comprensivo del Segretario Generale, dei dirigenti e dei dipendenti di categoria a tempo indeterminato) di cui 180 sono uomini e 222 donne. Il personale a tempo determinato è pari a n. 19 di cui n. 8 maschi e n. 11 femmine.

Negli anni, in conseguenza dei vari blocchi e limitazioni alle assunzioni imposte dalle norme finanziarie e del graduale collocamento a riposo, si è assistito ad una progressiva diminuzione del personale, compreso quello dirigenziale.

Attraverso il c.d lavoro per progetti, si favorisce il lavoro in team e si contribuisce a rendere flessibile l'organizzazione del lavoro, demandandola a strutture variabili e perciò facilmente adattabili alle mutevoli esigenze dell'ambiente esterno (ad es. occasioni di finanziamento offerte dai Programmi/Piani comunitari, statali, regionali) ed agli obiettivi strategici dell'Ente, caratterizzate dalla necessità di porre in essere attività che richiedono un certo livello di trasversalità.

Al fine di migliorare l'integrazione e la collaborazione tra gli uffici si utilizzano la "Conferenza di dirigenti" (organismo presieduto dal segretario generale e composto da tutti i dirigenti) e le Unità di staff (strutture apicali, di limitata dimensione, che assicurano la gestione coordinata di processi trasversali).

MACROSTRUTTURA DELL'ENTE



Criticità e aspetti specifici

Nei mesi di agosto e ottobre 2016 e nel mese di gennaio 2017 si sono verificati eventi sismici di particolare gravità che hanno cagionato ingenti danni. Si è reso necessario trasferire alcuni servizi comunali in diversi immobili, prima ubicati in un unico immobile. La struttura comunale è, tuttora, impegnata in una intensa attività preordinata alla verifica dei danni subiti dalla popolazione e alle operazioni preordinate alla ricostruzione nonché nell'espletamento delle numerose e complesse procedure amministrative. La struttura necessita di percorsi formativi che sviluppino e migliorino le competenze individuali del personale. La digitalizzazione dell'attività amministrativa è in una fase embrionale e di conseguenza non può essere garantita la totale trasparenza e tracciabilità (con determinazione n.156 del 18.01.2018 è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento del servizio di erogazione in modalità cloud saas del sistema informativo gestionale e del sistema di conservazione documentale a norma). Nel corso dell'ultimo anno sono stati avviati due procedimenti disciplinari (riguardanti lo stesso dipendente) conclusi entrambi con la sanzione del licenziamento.

MAPPATURA E ANALISI DEI MACROPROCESSI E DEI PROCESSI

L'ANAC ha stabilito che il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza dia atto dello svolgimento della "mappatura dei processi" dell' Ente (ANAC determinazione n. 12 del 2015, pagina 18).

La mappatura dei processi consente, in modo razionale, di individuare e rappresentare tutte le principali attività svolte da questo Ente.

Come indicato dall'ANAC, la ricostruzione accurata della cosiddetta "mappa" dei processi organizzativi è un esercizio conoscitivo importante non solo per l'identificazione dei possibili ambiti di vulnerabilità dell'amministrazione rispetto alla corruzione, ma anche rispetto al miglioramento complessivo del funzionamento della macchina amministrativa. Frequentemente, nei contesti organizzativi ove tale analisi è stata condotta al meglio, essa fa emergere duplicazioni, ridondanze e nicchie di inefficienza che offrono ambiti di miglioramento sotto il profilo:

- della spesa (efficienza allocativa o finanziaria)
- della produttività (efficienza tecnica)
- della qualità dei servizi (dai processi ai procedimenti)
- della governance

L'accuratezza e l'eshaustività della mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità dell'analisi complessiva

In allegato al presente PTPCT è riportata la mappatura dei processi dell'Ente, delle aree di rischio obbligatorie/generali e delle aree ulteriori di rischio specifiche individuate da ogni settore/servizio.

La mappatura, che risponde ai requisiti prescritti dalla deliberazione ANAC n. 12/2015, è costituita da un elenco dei macro- processi (Allegato A) Mappatura Macroprocessi e da un elenco di processi (Allegato B) Mappatura processi .

METODOLOGIA UTILIZZATA PER EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Come evidenziato nell'Aggiornamento 2015 al PNA, l'applicazione meccanica della metodologia suggerita dall'Allegato 5 del PNA ha dato, in molti casi, risultati inadeguati, portando ad una sostanziale sottovalutazione del rischio. La metodologia utilizzata per l'analisi dei rischi di corruzione ai fini della stesura del piano triennale anticorruzione ha inteso, pertanto, scongiurare le criticità sopra evidenziate, basandosi su un principio di prudenza e privilegiando un sistema di misurazione qualitativo, piuttosto che quantitativo. Il valore del rischio di un evento di corruzione è stato calcolato rilevando:

- 1) la probabilità che si verifichi uno specifico evento di corruzione, raccogliendo tutti gli elementi informativi sia di natura oggettiva (ad esempio, eventi di corruzione o cattiva gestione già accaduti in passato nell'amministrazione, segnalazioni pervenute all'amministrazione, notizie di stampa), che di natura soggettiva, tenendo conto del contesto ambientale, delle potenziali motivazioni dei soggetti che potrebbero attuare azioni corruttive, nonché degli strumenti in loro possesso; tale valutazione deve essere eseguita dal responsabile al meglio delle sue possibilità di raccolta di informazioni ed operando una conseguente, attenta valutazione di sintesi al fine di rappresentare la probabilità di accadimento dell'evento attraverso una scala crescente su 5 valori: molto bassa, bassa, media, alta, altissima;
- 2) l'impatto che, nel caso in cui l'evento di corruzione si presentasse, viene valutato calcolando le conseguenze:
 - a) sull'amministrazione in termini di qualità e continuità dell'azione amministrativa, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale, etc.;
 - b) sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione.

Anche l'impatto viene calcolato su di una scala crescente su 5 valori, al pari della probabilità (molto basso, basso, medio, alto, altissimo).

Il rischio per ciascuna tipologia di evento corruttivo (E) è stato quindi calcolato come prodotto della probabilità dell'evento per l'intensità del relativo impatto: $Rischio(E) = Probabilità(E) \times Impatto(E)$.

Di seguito si rappresenta la matrice generale di calcolo del rischio:

| IMPATTO \ PROBABILITA' | MOLTO BASSO | BASSO | MEDIO | ALTO | ALTISSIMO |
|------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| ALTISSIMA | Medio | Alto | Altissimo | Altissimo | Altissimo |
| ALTA | Medio | Medio | Alto | Alto | Altissimo |
| MEDIA | Basso | Medio | Medio | Alto | Altissimo |
| BASSA | Molto Basso | Basso | Medio | Medio | Alto |
| MOLTO BASSA | Molto Basso | Molto Basso | Basso | Medio | Medio |

AZIONI E MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Le azioni e le misure di prevenzione della corruzione per il triennio 2018-2020 sono contenute negli elenchi allegati al presente piano predisposti con le modalità descritte nei precedenti paragrafi. Oltre alle specifiche azioni previste per ogni Settore/Servizio, distinte per tipologia di processo e per tipologia di rischio, di seguito vengono riportate ulteriori misure e attività, a carattere generale, che hanno riflessi positivi sulla prevenzione della corruzione.

Le azioni e misure previste nel presente Piano sono state adeguatamente progettate tenendo conto delle indicazioni fornite dall'ANAC e dell'analisi delle attività e specificità dell'Ente. Le stesse sono sostenibili e verificabili.

Per ogni misura sono indicate le modalità di attuazione ed i relativi soggetti, nonché i tempi e le modalità di effettuazione del monitoraggio.

ROTAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE E CON FUNZIONI DI RESPONSABILITÀ (P.O. E RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO) ADDETTI ALLE AREE A PIÙ ELEVATO RISCHIO. CRITERI GENERALI

Le pubbliche amministrazioni, ai sensi delle disposizioni della L. n. 190/2012 e delle indicazioni contenute nel PNA, sono tenute ad adottare adeguati criteri per realizzare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità (titolari di posizione organizzativa e responsabili di procedimento) operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione

L'alternanza tra più soggetti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari con gli utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio. Si fa presente che l'applicazione della suddetta misura della rotazione del personale presenta profili di estrema problematicità in relazione alla imprescindibile specializzazione professionale

La rotazione incontra dei limiti oggettivi, quali l'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. Pertanto non si deve dare luogo a misure di rotazione se esse comportano la sottrazione di competenze professionali specialistiche da uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico (ad es: infungibilità derivante dall'appartenenza a categorie o a professionalità specifiche). In questi casi è obbligatorio prevedere meccanismi di condivisione delle fasi procedurali e segmentazione delle responsabilità.

La rotazione incontra dei limiti soggettivi, con particolare riguardo ai diritti individuali dei dipendenti soggetti alla misura e ai diritti sindacali. Le misure di rotazione devono contemperare le esigenze di tutela oggettiva dell'amministrazione (il suo prestigio, la sua imparzialità, la sua funzionalità) con tali diritti.

I criteri di rotazione devono essere previsti nei PTPC e nei successivi atti attuativi e i provvedimenti di trasferimento devono essere adeguatamente motivati.

Il presupposto di qualsiasi modalità di rotazione è comunque costituito dallo svolgimento di formazione ad hoc se necessaria, con adeguata attività preparatoria di affiancamento, sia per il dirigente neo incaricato che per i dipendenti, affinché questi acquisiscano le conoscenze e la perizia necessaria per lo svolgimento della nuova attività.

La rotazione del personale, attuata non acriticamente ma in modo tale comunque da garantire l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, tenendo conto delle professionalità esistenti, dovrà essere effettuata sulla base dei seguenti criteri oggettivi generali, di cui deve essere data informazione alle OO.SS.:

1. coerenza con il curriculum e titolo di studio posseduto;
2. la durata dell'incarico non può essere di norma superiore a tre anni per gli incarichi dirigenziali e a cinque anni per gli incarichi al personale non dirigenziale;
3. per gli incarichi dirigenziali alla scadenza del termine massimo l'incarico deve essere di regola affidato ad altro dirigente, a prescindere dall'esito della valutazione riportata dal dirigente uscente;

E' opportuno sottolineare che in caso di notizia formale di avvio di procedimento penale per fatti corruttivi a carico del personale dipendente dirigenziale e non dirigenziale, e in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Alla fine dell'anno 2016 l'Amministrazione, con la deliberazione di G.C. n. 230 del 30.11.2016, ha approvato la nuova struttura organizzativa dell'Ente che ha determinato la rotazione di alcuni dirigenti attraverso la redistribuzione di alcuni servizi e l'adozione di nuovi decreti sindacali.

Tale rotazione è stata finalizzata anche a:

- costituire uno stimolo per il personale dirigenziale nell'ambito dei comparti di attività nuovi e/o diversi;
- attuare una adeguata redistribuzione del personale nei vari settori in ragione del nuovo assetto organizzativo in termini di razionalizzazione delle risorse economiche ed umane garantendo, comunque, l'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche.

Alla scadenza degli incarichi dirigenziali (anno 2019- scadenza del mandato amministrativo) si procederà alla rotazione.

La rotazione dei responsabili dei procedimenti dovrà essere effettuata entro il 2019 sulla base di un programma predisposto dai singoli dirigenti e sottoposto ad esame e verifica del RPCT. Nel caso in cui non si possa procedere alla rotazione per i limiti oggettivi sopra richiamati, il programma dovrà contenere misure efficaci a prevenire fenomeni corruttivi, quali, a titolo esemplificativo:

1. l'elevazione degli standard di trasparenza (interna ed esterna);
2. l'articolazione delle competenze (così detta "segregazione" delle funzioni), che consente di evitare la concentrazione di più mansioni e compiti su un unico soggetto, individuando referenti differenziati per:
 - a) diverse fasi dell'istruttoria e gli accertamenti sul campo;

- b) l'adozione della proposta di decisione (a cura del responsabile di procedimento distinto dal dirigente);
 - c) l'adozione della decisione vera e propria (a cura del dirigente o di una posizione organizzativa, distinti dal responsabile del procedimento);
 - d) l'attuazione della decisione;
 - e) l'effettuazione dei controlli;
3. l'organizzazione delle attività per gruppi di lavoro, in modo da far scattare compartecipazione e controllo reciproco (ambientale) sulle questioni critiche (a tal fine, può tornare utile anche l'affiancamento di un funzionario aggiuntivo all'istruttore principale).

GESTIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE

La gestione delle presenze del personale costituisce potenzialmente attività a rischio corruttivo. L'omesso controllo sull'attività di rilevazione della presenza del personale sia a livello decentrato che centrale può, infatti, favorire comportamenti illeciti quali lo scambio di cartellini, l'effettuazione di ore straordinarie di lavoro non preventivamente autorizzate e il non corretto inserimento di timbrature da parte dei dipendenti. È pertanto richiesto ai Dirigenti responsabili dei settori/servizi dell'Ente un puntuale controllo circa tale criticità e una verifica a campione della presenza in servizio dei dipendenti e relative timbrature con report e segnalazione di eventuali anomalie al RPCT. Si ricorda che il personale attesta la propria presenza in servizio utilizzando il proprio badge e che, ai sensi del T.U. sul pubblico impiego (d.lgs. n. 165/2001), «si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento» relativamente alla «falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia».

ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI – ART. 6-BIS DELLA L. 241/1990.

L'art. 6-bis della L. 241/1990, introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 190/2012, stabilisce che il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitti di interessi, segnalando ogni eventuale situazione anche potenziale.

La disposizione in argomento, come precisato dal P.N.A. (ALL. 1, PAR. B.6), persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio delle funzioni e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del procedimento, gli altri interessati e i contro interessati e va coordinata con le disposizioni del D.P.R. 16 aprile 2013 n.62 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – ed in particolare con la disposizione dell'art.7 che comprende una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del possibile conflitto di interessi e include anche una clausola di carattere generale in riferimento ad ogni altro caso in cui esistano “gravi ragioni di convenienza”.

Il personale che si trovi in conflitto di interessi, anche potenziale, lo comunica immediatamente per iscritto.

La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al dirigente di riferimento, il quale deve valutare le circostanze al fine di non ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione. Qualora il conflitto riguardi il Dirigente la segnalazione va fatta al RPCT che valuta le iniziative da assumere. Il Dirigente o il RPCT comunica per iscritto al personale interessato la propria decisione in merito. Contestualmente copia della comunicazione viene inviata al Settore personale per l'archiviazione nel fascicolo personale dipendente ed al RPCT.

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

Tra le misure trasversali finalizzate alla prevenzione della corruzione del PTPCT rientrano anche le disposizioni del codice di comportamento dei dipendenti, adottato dal Comune di Ascoli Piceno con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 17.01.2014, la cui violazione costituisce fonte di responsabilità disciplinare.

Per quanto afferisce le procedure e gli obblighi in materia di codice di comportamento e responsabilità disciplinare, si rimanda al relativo Codice.

I Dirigenti informano il RPCT circa l'osservanza del Codice da parte del personale assegnato al proprio settore, nell'ambito della relazione che devono presentare entro il 30 novembre di ogni anno in ordine all'avvenuta attuazione delle previsioni del PTPC.

Norme comportamentali ulteriori rispetto a quelle già previste nel codice di comportamento:

- Il personale, che svolge attività a contatto con l'utenza, deve mantenere, in presenza del pubblico, un comportamento corretto e collaborativo con i colleghi evitando discussioni ed alterchi;
- Il personale non lascia incustoditi documenti cartacei e informatici relativi a pratiche a lui assegnate;
- Il personale deve comunicare al proprio Dirigente, in caso di programmata assenza dal servizio, lo stato di avanzamento di tutte le pratiche assegnate;
- I dipendenti usano a fini esclusivamente d'interesse pubblico le informazioni di cui dispongono per ragioni di ufficio, evitando situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine dell'Ente;
- Il personale non può esimersi dal partecipare all'attività formativa;
- Il personale non espone in ufficio materiale di propaganda politica o elettorale;
- Il personale è tenuto, nei rapporti di comunicazione con l'utenza, ad utilizzare, ove possibile, prioritariamente la Posta Elettronica Certificata (PEC), in sostituzione delle comunicazioni tramite posta ordinaria e raccomandata.

PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS

L'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001 dispone che i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, non possano svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività del Comune stesso svolta attraverso i medesimi poteri. L'art. 21 del D.LGS. 8 aprile 2013, n. 39 ha esteso il divieto ai soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al medesimo decreto e ai soggetti esterni con i quali l'amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Il divieto si applica a far data dalla cessazione dell'incarico.

- In base alle citate disposizioni, nella stesura dei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, deve essere inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo negli ultimi tre anni di servizio. Tale limite opera per il triennio successivo alla cessazione del rapporto con il Comune.
- Per i soggetti nei confronti dei quali emerge, a seguito di controlli, il verificarsi della condizione soggettiva di cui sopra, il dirigente competente deve disporre l'esclusione dalle procedure di affidamento.
- Nei contratti di assunzione del personale e negli atti di incarico deve essere inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto con il Comune nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente o incaricato cessato dal servizio.
- Alla cessazione del rapporto ciascun Dirigente segnala ai dipendenti o incaricati cessati che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, la disciplina

contenuta nell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2013 o nell'art. 21 del D.LGS. 8 aprile 2013, n.39.

- o Qualora sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e nell'art. 21 del D.Lgs. 39/2013, il Dirigente che ha accertato la violazione ne dà informazione al R.P.C. affinché sia avviata una azione giudiziale diretta ad ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti o incaricati.

INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI E NOMINE (D.LGS. N. 39/2013)

Nell'ambito delle disposizioni della legge n. 190/2012, in attuazione della delega prevista dall'articolo 1 comma 49 e 50, è stato emanato il Decreto Legislativo n. 39/2013, in vigore dal 4 maggio 2013, recante il titolo "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

Il Decreto innanzi citato prevede fattispecie di inconferibilità e incompatibilità di carattere generale che riguardano, sotto il profilo soggettivo, tutte le pubbliche amministrazioni compresi i Comuni.

Si sottolinea che, ai sensi dell'art. 17 del Decreto, gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione di quanto ivi previsto e i relativi contratti sono nulli e che, ai sensi dell'art. 19, lo svolgimento degli incarichi in una delle situazioni di incompatibilità previste comporta la decadenza dell'incarico e la risoluzione del relativo contratto.

Più precisamente l'ambito di applicazione del D.Lgs. 39/2013 per il Comune riguarda i casi di attribuzione di incarichi amministrativi di vertice, di attribuzione di incarichi dirigenziali e di altri eventuali incarichi di competenza del Sindaco.

L'articolo 20 del medesimo decreto stabilisce al comma 1 che "all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto" e al comma 2 che "nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto", prevedendo che tali dichiarazioni siano pubblicate sul sito della pubblica amministrazione che conferisce l'incarico.

Si ritiene opportuno definire le modalità procedurali volte a garantire il rispetto dell'obbligo di acquisizione delle dichiarazioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui all'art. 20 del D.Lgs. 39/2013 che devono essere rese dai soggetti interessati a norma degli articoli 46 e 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Restano ferme le norme in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.

- **Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità (art. 20, comma 1) all'atto del conferimento dell'incarico**

Le dichiarazioni sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità effettuate ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 39/2013 devono essere presentate dall'interessato prima del provvedimento definitivo di incarico e devono essere pubblicate sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente". Alle dichiarazioni deve essere allegata l'elencazione di tutti gli incarichi ricoperti nonché delle eventuali condanne subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione.

Per le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, l'acquisizione della dichiarazione e la verifica sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità viene effettuata dal dirigente responsabile dei procedimenti di nomina di competenza del Sindaco.

Relativamente al conferimento degli incarichi dirigenziali, l'Organo/Servizio del Comune che conferisce l'incarico si avvale del Settore Cultura, Turismo e Risorse Umane per gli adempimenti di cui al comma 1 dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 39/2013 per l'acquisizione della dichiarazione e la verifica sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità indicate nel D.Lgs. 39/2013 e per la successiva pubblicazione sul sito dell'Amministrazione.

- **Dichiarazione annuale sulla insussistenza di cause incompatibilità (art. 20, comma 2)**

Con specifico riguardo agli incarichi dirigenziali in corso, gli interessati dovranno presentare - entro il 31 dicembre di ogni anno - al Responsabile della prevenzione della corruzione la dichiarazione in argomento.

La dichiarazione relativa alla insussistenza di una delle cause di incompatibilità deve infatti essere effettuata dall'interessato con cadenza annuale dalla data di dichiarazione resa all'atto del conferimento dell'incarico o assunzione della carica.

Infine, si ritiene opportuno evidenziare che l'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, inserito dall' art. 1, comma 46, della L. 190/2012, e l'art. 3 del D.Lgs. 39/2013 dispongono che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del tit. II del libro secondo del codice penale (delitti contro la pubblica amministrazione):

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
- c) non possono fare parte della commissione per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
- d) non possono ricevere incarichi amministrativi di vertice o incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni.

L'applicazione delle citate disposizioni comporta in primo luogo che, qualora la nomina di COMMISSIONI DI GARA e di CONCORSO o INCARICHI DIRIGENZIALI siano preceduti da AVVISI DI SELEZIONE, siano espressamente inserite negli avvisi le condizioni ostative al conferimento (precedenti penali).

Per le persone individuate, la nomina deve essere preceduta dall'accertamento dei precedenti penali mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art.46 del D.P.R. 445 del 2000 (art. 20 del D.Lgs.39 del 2013).

FORMAZIONE DEL PERSONALE

La formazione dei dirigenti e dei dipendenti è ritenuta dalla legge n. 190/2012 uno degli strumenti fondamentali nell'ambito della prevenzione della corruzione. Il PNA inserisce la formazione fra le misure di prevenzione obbligatorie che il PTPC deve contenere per trattare il rischio della corruzione in quanto consente:

- la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure), nonché la diffusione di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati;
- la creazione di una base omogenea minima di conoscenza, nonché di una competenza specifica per lo svolgimento delle attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione;
- l'assunzione di decisioni con «cognizione di causa» e conseguente riduzione del rischio che l'azione illecita sia compiuta inconsapevolmente;
- l'occasione di un confronto tra esperienze diverse e prassi amministrative distinte da ufficio ad ufficio, evitando così l'insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in volta applicabile.

Il PNA prevede che le pubbliche amministrazioni programmino nel PTPC adeguati percorsi di formazione strutturati su due livelli :

- livello generale rivolto a tutti i dipendenti riguardante l'aggiornamento delle competenze e le tematiche dell'etica e della legalità;

- livello specifico rivolto al Responsabile della prevenzione, ai referenti, ai dirigenti ed ai dipendenti che operano nelle aree maggiormente a rischio.

Sulla base del monitoraggio delle attività del Piano Anticorruzione e sulla analisi dei bisogni formativi evidenziati dal Responsabile della prevenzione, si darà corso alle attività formative.

Per i contenuti, le modalità e l'organizzazione dei suddetti interventi formativi si rimanda ad un apposito Piano formativo che verrà approvato con deliberazione della Giunta Comunale di norma entro il 30 maggio di ogni anno, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e con la collaborazione dei referenti per l'attuazione del presente piano.

Ciascun dirigente individuerà il personale impiegato nelle attività a rischio, anche ai fini della partecipazione ai percorsi formativi. Il bilancio di previsione dovrà prevedere, in sede di previsione oppure in sede di variazione, gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione. I dirigenti devono comunque tenere, in qualità di referenti, una sorta di "formazione continua".

Per l'anno 2017 la formazione ha riguardato:

- i dirigenti, le p.o. e alcuni dipendenti individuati dai dirigenti che hanno partecipato ad un corso in house in materia di prevenzione della corruzione ed a un corso in materia di appalti pubblici;

Inoltre, è stata organizzata, in collaborazione con Cittadinanzattiva e in ottemperanza al protocollo di intesa sottoscritto dalla medesima associazione e dall'Amministrazione comunale, la giornata della Trasparenza amministrativa che si è svolta nel mese di dicembre (2017). L'incontro, rivolto al personale dirigenziale, ai funzionari e ai referenti della trasparenza si è incentrato sul tema dell'accesso civico e accesso civico generalizzato a un anno dall'entrata in vigore dell'istituto.

COORDINAMENTO CON LA PROGRAMMAZIONE DELL'ENTE

Il PTPCT rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione all'interno di ciascuna amministrazione. Si tratta di un documento di natura programmatica di cui risulta importante stabilire opportuni e reali collegamenti con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione nonché con il Piano della Performance.

Per gli Enti locali la programmazione è rappresentata dal DUP che contiene, nella sezione strategica, gli obiettivi strategici e nella sezione operativa, gli obiettivi operativi nonché dal PEG/PDO che contiene gli obiettivi gestionali e che viene adottato solo dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione triennale.

Sul piano operativo esistono, in concreto, evidenti problemi di sfasatura temporale in ordine alla approvazione dei documenti in parola in quanto: il DUP ed il Bilancio di Previsione, cui dovrebbe seguire il PEG/PDO, vengono ripetutamente redatti ed approvati oltre il 31 gennaio, mentre il PTPC deve essere approvato entro il termine stabilito dalla legge e cioè il 31 gennaio di ogni anno.

A rigore, quindi, il PTPC non potrebbe essere correttamente predisposto e approvato in assenza del DUP e del Bilancio di Previsione e ciò impedirebbe all'Ente di programmare, per buona parte dell'anno, l'attività in materia di anticorruzione e trasparenza.

Ciò nonostante, i collegamenti del PTPCT con il PEG/PDO e con il Piano della Performance vanno, dal punto di vista pratico, intesi nel senso che l'attuazione delle misure previste nel PTPC, rappresenta, per legge, un obiettivo strategico dell'Ente e che il raggiungimento degli obiettivi annuali in materia di prevenzione della corruzione, costituisce per l'Ente un elemento migliorativo ulteriore che va ad unirsi al conseguimento degli altri obiettivi previsti nel PEG/PDO, con l'effetto che, il mancato raggiungimento dei primi, pur con il completo raggiungimento dei secondi, in ogni caso incide sul trattamento economico accessorio del personale. Pertanto, si ritiene che questo sia il senso operativo della norma e il ruolo dell'OIV rispetto al PTPCT.

Comunque questo Ente inserirà nel DUP 2018 -2020 i seguenti obiettivi strategici, con relativi indicatori e target:

- Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'Amministrazione e garantire la trasparenza e l'integrità:
 - Piena attuazione delle misure previste nel PTPCT 2018/2020 da parte di tutti i soggetti responsabili.
 - Potenziamento sistema controllo e monitoraggio anche attraverso integrazione con altri documenti di programmazione presenti nell'ente (DUP, PEG/PDO ...).
 - Potenziamento supporto al RPCT.
 - Potenziamento della formazione per rafforzare le competenze professionali individuali almeno nelle aree a più elevato rischio.
 - Piena attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza e obbligo di pubblicazione dei dati, a seguito del recepimento del FOIA (Freedom of information act) con il D.Lgs.97/2017, di modifica del D.Lgs.33/2013.
- Prevenire e favorire la riduzione del rischio di corruzione e di illegalità nelle società e negli enti di diritto privato controllati o partecipati:

Per quanto previsto dalla Legge 190/2012, dal D.Lgs. 33/2013 nonché dalla Determinazione A.N.AC. n. 1134 dell'8.11.2017, contenente le "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza va assicurata anche nelle società e negli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni.

Promuovere la riduzione del rischio di corruzione e di illegalità negli organismi suddetti, attraverso l'adozione di strumenti di controllo e di vigilanza più stringenti e valutando per gli enti che non vi fossero tenuti, l'opportunità di adottare adeguati modelli organizzativi, di gestione e di controllo ai sensi del D. Lgs n.231/2001, costituisce obiettivo strategico dell'amministrazione, in considerazione della circostanza che diversi servizi pubblici vengono erogati dagli organismi partecipati.

Inoltre nel PEG/PDO per l'anno 2018 sarà inserito un obiettivo gestionale intersettoriale – con indicatori e target - volto all'attuazione delle previsioni della legge 190/2012 e del decreto legislativo 33/2013 e delle misure di prevenzione indicate nel presente piano, che coinvolge, a vario titolo, tutta la struttura organizzativa.

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

La legge n. 190 del 6 novembre 2012 ha previsto che la trasparenza dell'attività amministrativa, "che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione" sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni delle informazioni rilevanti stabilite dalla legge.

Il Governo, in esecuzione alla delega contenuta nella citata legge 190/2012 (articolo 1 commi 35 e 36), ha approvato il decreto legislativo 33/2013 di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Il "Freedom of Information Act" (d.lgs. 97/2016) ha modificato in parte la legge "anticorruzione" e, soprattutto, la quasi totalità degli articoli e degli istituti del "decreto trasparenza".

Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la "trasparenza della PA" (l'azione era dell'amministrazione), mentre il Foia ha spostato il baricentro della normativa a favore del "cittadino" e del suo diritto di accesso civico (l'azione è del cittadino).

E' la libertà di accesso civico dei cittadini l'oggetto del decreto ed il suo fine principale, libertà che viene assicurata, seppur nel rispetto "dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti", attraverso:

1. l'istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto legislativo 33/2013;

2. la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

In ogni caso, la trasparenza dell'azione amministrativa rimane la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012.

L'articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016 (Foia) prevede:

“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”.

Secondo l'ANAC “la trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione”.

L'ANAC, il 28 dicembre 2016, ha approvato la deliberazione numero 1310 “Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”.

L'ANAC raccomanda alle amministrazioni di “rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti” (PNA 2016 pagina 24).

Con l'entrata in vigore dell'art. 10 del D.Lgs n.33/2010, come modificato dal D.Lgs n.97/2016, la materia della trasparenza non viene più disciplinata dal P.T.T.I, ma entra a far parte di una apposita sezione del PTPC che ne individua le modalità di attuazione.

La presente sezione recepisce le Linee guida dell'ANAC 28 dicembre 2016 numero 1310, emanate a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 97/2016, con cui l'Autorità ha rielaborato l'elenco degli obblighi di pubblicazione a carico degli Enti. L'elenco degli obblighi di pubblicazione con l'indicazione del Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei dati è allegato – Allegato C) - al presente documento quale parte integrante.

Il Comune di Ascoli Piceno ha garantito la trasparenza dell'attività attraverso l'attuazione del “Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità”.

Restando valide e vigenti le disposizioni elencate nel PTPCT 2017-2019 a cui si rinvia e che vengono qui sinteticamente riproposte per una facile consultazione, si elencano di seguito le attività svolte nell'anno 2017 in ottemperanza a quanto stabilito per l'attuazione del suddetto piano.

Obblighi di pubblicazione

I Dirigenti.

I dirigenti devono garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. Ognuno per le proprie competenze, sono, pertanto, gli attori principali per la predisposizione del Programma triennale e l'adempimento degli obblighi di pubblicazione.

I Dirigenti individuano i Referenti della Trasparenza per i propri settori.

I Referenti della Trasparenza.

Tutti i dipendenti assicurano l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, secondo quanto previsto dal Codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni (D.p.r. 62/13). In quest'ottica i referenti della Trasparenza individuati dai Dirigenti, saranno il punto di collegamento tra i dipendenti e, in generale, tra i servizi del settore di appartenenza (che avranno l'onere di fornire quanto richiesto) ed il servizio URP addetto alla pubblicazione. I documenti inviati saranno pubblicati dagli addetti URP così come ricevuti.

Bussola della Trasparenza

Nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa con la quale si attribuisce massimo rilievo alla funzione del sito web istituzionale in un'ottica di facile reperibilità e uso delle informazioni da parte dei cittadini, si è provveduto, ad aggiornare il sito comunale secondo le linee guida sui siti web delle PA e coerenti con la c.d. "Bussola della Trasparenza" elaborata dal Dipartimento della Funzione Pubblica in linea con i principi dell'open government al fine di rafforzare la Trasparenza, la Partecipazione e l'Accountability. La Bussola della Trasparenza (www.magellanopa.it/bussola), infatti, consente alle Pubbliche Amministrazioni e ai cittadini di utilizzare strumenti per l'analisi dei siti web istituzionali, con l'obiettivo di accompagnare le Amministrazioni, anche attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini, nel miglioramento continuo della qualità delle informazioni online e dei servizi digitali. Lo strumento è pubblico ed accessibile anche da parte del cittadino che può effettuare verifiche sui siti web delle Pubbliche Amministrazioni e inviare segnalazioni.

L'obiettivo che ci si pone è quello di gestire un sito completo nelle parti obbligatorie, accessibile ed usabile da quanti lo utilizzeranno per partecipare alla vita cittadina, che non solo contenga i dati e le informazioni dovuti per legge ma che costituisca un valido strumento per avvicinare l'utente all'Amministrazione e gli consenta una partecipazione attiva. Per la gestione del sito, in questi termini, si rende necessario un aggiornamento continuo sulla normativa al tema in oggetto.

Nel 2017 questa attività si è svolta assiduamente, tanto da confermarsi, anche per l'anno 2017, l'esito positivo della verifica da parte del sistema (80 su 80 sezioni trovate).

Amministrazione trasparente: x PIANO DI PREVENZIONE DEI x Consulta in tempo reale x

bussola.magellanopa.it/consulta-in-tempo-reale.html?tx_bussola_alterpollo%5Bcontroller%5D=Crawler

Questo sito utilizza cookies tecnici e di terze parti per funzionalità quali la condivisione sui social network e/o la visualizzazione di media. Chiudendo questo banner, cliccando in un'area sottostante o accedendo ad un'altra pagina del sito, acconsenti all'uso dei cookie. Se non acconsenti all'utilizzo dei cookie di terze parti, alcune di queste funzionalità potrebbero essere non disponibili. Per maggiori informazioni consulta la pagina [Privacy](#). **Si, acconsento** **No, non acconsento**

Seguici su:

MENU **Bussola della Trasparenza** Cerca...

Homepage / Consulta in tempo reale

Condividi

Consulta nuovi adempimenti D.Lgs n.33/2013

In questa sezione puoi consultare se il sito web di una pubblica amministrazione soddisfa i nuovi adempimenti del Decreto legislativo n. 33/2013.

La funzionalità consente di effettuare un'analisi in tempo reale utilizzando un algoritmo automatico di monitoraggio del sito.

Inserisci il nome della pubblica amministrazione che vuoi consultare:

oppure inserisci l'indirizzo del sito:

Avvia la ricerca

Risultati

Mostra tutti i download...

Start | AGGIORNAMENTO... | Home Page - Comu... | Consulta in temp... | comunicato inner w... | PTPCT - Cerca con ... | per piano trasparen... | 13:29

PTPCT - Cerca con Google (100+) WorldClient - Ufficio Amministrazione trasparente Consulta in tempo reale

bussola.magellanopa.it/consulta-in-tempo-reale.html

Bussola della Trasparenza Cerca...

Sono le sezioni presenti nell'allegato alla **Delibera ANAC n. 1310/2016**

Costituiscono obblighi di pubblicazione per tutte le pubbliche amministrazioni, ad eccezione delle sezioni:

- "rendiconto gruppi consiliari regionali/provinciali" obbligatorie solo per regioni, province autonome di Trento e Bolzano e province
- "dati ulteriori" la cui presenza non è obbligatoria

Numero sezioni trovate **80 su 80** 😊 Sezione trovata 😞 Sezione non trovata

| Sezione | Livello | Esito | Pagina Origine | Pagina Risultato | Guida |
|---|-----------|-------|----------------|------------------|-------|
| Amministrazione Trasparente | Home Page | 😊 | 🔗 | 🔗 | 📘 |
| Disposizioni generali | 1 | 😊 | 🔗 | 🔗 | 📘 |
| Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | 2 | 😊 | 🔗 | 🔗 | 📘 |
| Atti generali | 2 | 😊 | 🔗 | 🔗 | 📘 |
| Oneri informativi per cittadini e imprese | 2 | 😊 | 🔗 | 🔗 | 📘 |
| Organizzazione | 1 | 😊 | 🔗 | 🔗 | 📘 |
| Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | 2 | 😊 | 🔗 | 🔗 | 📘 |
| Sanzioni per mancata comunicazione dei dati - Organizzazione | 2 | 😊 | 🔗 | 🔗 | 📘 |
| Articolazione degli uffici | 2 | 😊 | 🔗 | 🔗 | 📘 |
| Telefono e posta elettronica | 2 | 😊 | 🔗 | 🔗 | 📘 |

Start AGGIORNAMENTO... comunicato inner w... Consulta in temp... per piano trasparen... WorldClient - Googl... webmail.comune.as... 15.17

Posta elettronica certificata

L'utilizzo della Posta Elettronica Certificata, già introdotta dall'art. 54 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" rientra negli adempimenti richiamati nel Programma in quanto strumentale per l'attuazione dei compiti di trasparenza. Il Comune di Ascoli Piceno ha istituito da tempo la seguente casella di P.E.C: comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it e ha promosso l'utilizzo delle PEC da parte dei cittadini, informando questi ultimi (telefonicamente e allo sportello) circa i vantaggi, in termini economici e di tempo, dell'utilizzo di questo strumento.

Si pensi che nel 2016 si sono contate (sia in entrata che in uscita) 25.468 PEC e nel 2017 ben 32.802. Si evidenzia un incremento di circa 7.000 PEC in più rispetto all'anno precedente.

Giornata della trasparenza.

Come previsto dal Piano è stata organizzata, lo scorso 5 dicembre 2017, la "Giornata della trasparenza" che, anche grazie al contributo di Cittadinanzattiva e all'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno, ha rappresentato un'importante occasione di incontro - confronto con la cittadinanza.

Il tema scelto di concerto quest'anno è stato il FOIA, un istituto ancora poco conosciuto, ma di grande valenza. Si ritiene utile proseguire in tale direzione, compatibilmente con le risorse disponibili, promuovendo anche nel futuro nuovi eventi istituzionali sui temi dell'accesso agli atti, civico e generalizzato, finalizzati a favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte amministrative e la diffusione delle buone pratiche al fine di acquisire, ove possibile, proposte di miglioramento dei servizi.

Incontri con i referenti

In questo contesto si inserisce un'ulteriore attività volta al controllo delle pubblicazioni, da parte dei Dirigenti e dei referenti, sul sito comunale. Per questo motivo nell'ambito delle iniziative previste nella Giornata della trasparenza è stato organizzato un incontro formativo sul tema rivolto esclusivamente agli addetti ai lavori (Dirigenti e referenti della trasparenza) con lo scopo di informare sulle ultime novità normative, sugli obblighi e promuovere l'importanza dell'adozione di opportune azioni per assolvere gli adempimenti connessi alla trasparenza amministrativa.

Attività di comunicazione


Negli ultimi decenni, con l'avvento delle nuove tecnologie, si è riconosciuta la necessità di governare e gestire, secondo un approccio sistemico e con modalità professionali ed innovative, la molteplicità degli strumenti di comunicazione. L'Amministrazione comunale da anni ha sviluppato un sistema di comunicazione integrata attraverso il quale informa (e comunica) capillarmente la cittadinanza sulle proprie attività, favorendo il rispetto del principio della trasparenza. Queste azioni di comunicazione si concretizzano attraverso l'utilizzo di una serie di canali e strumenti con cui l'Ente si relaziona con il cittadino/utente: 1. Periodico Arengo News indirizzato a circa 22.750 famiglie; 2. Sito web istituzionale aggiornato tempestivamente dal personale dell'URP 3. ArengoNewsletter, newsletter comunale inviata a circa 5000 contatti; 4. Profili social Facebook e Twitter che contano complessivamente, ad oggi, circa 16.000 utenti (13.500 fan e 2.700 followers) 5. Strumenti informatici: n. 2 pannelli monocromatici a scritte scorrevoli dislocati agli ingressi della città, n.1 totem a colori e 3 monitor installati nel centro turistico comunale, all'URP e nella sede centrale del Comune; 6. Sportello URP al quale rivolgersi per ogni informazione, segnalazione e reclamo; 7. Ufficio stampa che si occupa dei rapporti con i media, redige comunicati stampa e conferenze stampa 8. Affissioni nelle bacheche delle ex circoscrizioni 9. Affissioni in spazi autorizzati del territorio comunale 10. Notiziario ArengoTV. Notiziario televisivo a cura dell'Amministrazione comunale divulgato sui social dell'Ente.

Sito internet

Alle attività di comunicazione sopra descritte si aggiunge lo strumento che per eccellenza è stato individuato per garantire la trasparenza amministrativa: il sito comunale.

Il sistema Flex CMP utilizzato dall'Amministrazione per l'aggiornamento del sito internet permette anche l'analisi degli accessi alla sezione trasparenza amministrativa.


Immagine della piattaforma offerta dal software




Area di gestione del Sito internet comunale nella quale possono essere estrapolati i dati relativi agli accessi nella sezione Trasparenza amministrativi

In base al diagramma seguente risulta che nel 2017 gli accessi alla home page della sezione trasparenza sul sito comunale sono stati pari a 6.613 e cioè 264 in più rispetto al 2016 e 621 in più rispetto al 2015. La sezione della trasparenza amministrativa più visitata è stata “Bandi di Gara e Contratti” con 2.033 accessi nel solo mese di dicembre 2017.

| | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| Gennaio | 623 | 638 | 555 |
| Febbraio | 618 | 571 | 601 |
| Marzo | 625 | 591 | 571 |
| Aprile | 554 | 509 | 545 |
| Maggio | 493 | 595 | 595 |
| Giugno | 502 | 510 | 491 |
| Luglio | 514 | 461 | 424 |
| Agosto | 351 | 361 | 440 |
| Settembre | 433 | 556 | 622 |
| Ottobre | 468 | 494 | 740 |
| Novembre | 388 | 513 | 561 |
| Dicembre | 423 | 550 | 468 |
| Totale Visite | 5.992 | 6.349 | 6.613 |





L'attuale assetto informatico dell'ente riesce a garantire, con opportuni adattamenti, un sufficiente livello di adempimento degli obblighi di trasparenza. Permangono tuttavia alcune carenze informative, per quali si sta provvedendo, in quanto il sistema informatico dell'ente e gli applicativi gestionali per l'aggiornamento della sezione trasparenza andrebbero completamente riprogettati al fine di corrispondere alle nuove esigenze informative previste dalle leggi in materia di trasparenza.

ACCESSO CIVICO

L'istituto dell'accesso civico è stato introdotto dall'articolo 5 del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013) che, nella sua prima versione, prevedeva che, all'obbligo della pubblica amministrazione di pubblicare in "amministrazione trasparenza" i documenti, le informazioni e i dati elencati dal decreto stesso, corrispondesse "il diritto di chiunque di richiedere i medesimi", nel caso in cui ne fosse stata omessa la pubblicazione.

Questo tipo di accesso civico, che l'ANAC definisce "semplice", oggi dopo l'approvazione del decreto legislativo 97/2016 (Foia), è normato dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013.

Il comma 2, del medesimo articolo 5, disciplina una forma diversa di accesso civico che l'ANAC ha definito "generalizzato".

Il comma 2 stabilisce che "chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione" seppur "nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti".

Lo scopo dell'accesso generalizzato è quello "di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".

L'esercizio dell'accesso civico, semplice o generalizzato, "non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente". Chiunque può esercitarlo, "anche indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato" come precisato dall'ANAC nell'allegato della deliberazione 1309/2016 (a pagina 28).

Nei paragrafi 2.2. e 2.3 delle Linee Guida (deliberazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016) l'Autorità anticorruzione ha fissato le differenze tra accesso civico semplice, accesso civico generalizzato ed accesso documentale normato dalla legge 241/1990.

Come già precisato, il nuovo accesso “generalizzato” non ha sostituito l’accesso civico “semplice” disciplinato dal decreto trasparenza prima delle modifiche apportate dal “Foia”.

L’accesso civico semplice è attivabile per atti, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria e “costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza” (ANAC deliberazione 1309/2016 pag. 6).

Al contrario, l’accesso generalizzato “si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici o privati indicati all’articolo 5 bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (articolo 5 bis, comma 3)”.

La deliberazione 1309/2016 ha il merito di precisare anche le differenze tra accesso civico e diritto di accedere agli atti amministrativi secondo la legge 241/1990.

L’ANAC sostiene che l’accesso generalizzato debba essere tenuto distinto dalla disciplina dell’accesso “documentale” di cui agli articoli 22 e seguenti della legge sul procedimento amministrativo.

La finalità dell’accesso documentale è ben differente da quella dell’accesso generalizzato.

E’ quella di porre “i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative o oppositive e difensive – che l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari”. Infatti, dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”.

Inoltre, se la legge 241/1990 esclude perentoriamente l’utilizzo del diritto d’accesso documentale per sottoporre l’amministrazione a un controllo generalizzato, l’accesso generalizzato, al contrario, è riconosciuto dal legislatore proprio “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.

“Dunque, l’accesso agli atti di cui alla l. 241/1990 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all’accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi” (ANAC deliberazione 1309/2016 pag. 7).

Nel caso dell’accesso documentale della legge 241/1990 la tutela può consentire “un accesso più in profondità a dati pertinenti”, mentre nel caso dell’accesso generalizzato le esigenze di controllo diffuso del cittadino possono “consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all’operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l’accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni”.

L’Autorità ribadisce la netta preferenza dell’ordinamento per la trasparenza dell’attività amministrativa: “la conoscibilità generalizzata degli atti diviene la regola, temperata solo dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi (pubblici e privati) che possono essere lesi o pregiudicati dalla rivelazione di certe informazioni”. Quindi, prevede “ipotesi residuali in cui sarà possibile, ove titolari di una situazione giuridica qualificata, accedere ad atti e documenti per i quali è invece negato l’accesso generalizzato”.

L’Autorità, “considerata la notevole innovatività della disciplina dell’accesso generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso”, suggerisce alle amministrazioni ed ai soggetti tenuti all’applicazione del decreto trasparenza l’adozione, “anche nella forma di un regolamento interno sull’accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione

Per quanto concerne la disciplina di dettaglio per l’accesso civico si rinvia ai contenuti della direttiva del RPCT pubblicata sul sito istituzionale – Sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Prevenzione della Corruzione, che costituisce parte integrante del presente Piano, nonché alle “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013” approvate con delibera dell’ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 e alla Circolare “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato /c.d. FOIA)” n.2 del 2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

Il 15 novembre 2017 la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 3365-B, già licenziato dal Senato il 18 ottobre 2017. La legge n. 179 del 30 novembre 2017, pubblicata sulla G.U. n.291 del 14.12.2017, entrata in vigore il 29 dicembre 2017, contiene le “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.

Per le amministrazioni pubbliche non si tratta di una vera e propria novità, dato che l’articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001 disciplinava il “whistleblowing” sin dal 2012, anno in cui la legge “anticorruzione” n. 190/2012 ha introdotto tale disposizione nell’ordinamento italiano.

La citata legge n. 179 del 30 novembre 2017 si compone sostanzialmente di due articoli. Il primo dedicato alle pubbliche amministrazioni ed il secondo destinato alle imprese private.

L’articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001 stabiliva che, “fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile”, il dipendente pubblico che avesse denunciato condotte illecite, delle quali fosse venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non poteva essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Eventuali misure discriminatorie, secondo l’articolo 54-bis “originale”, erano da segnalare al Dipartimento della funzione pubblica dall’interessato stesso o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione.

La nuova legge sul whistleblowing ha riscritto l’articolo 54-bis. Secondo la nuova disposizione il pubblico dipendente che, “nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione”, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, oppure all’ANAC, o all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile, “condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione”.

L’adozione di tali misure ritorsive, verrà comunicata all’ANAC dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione. L’ANAC, in conseguenza della segnalazione, ne informerà il Dipartimento della funzione pubblica o gli altri organismi di garanzia o di disciplina, per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

In merito all’applicazione dell’articolo 54-bis “originale”, L’ANAC attraverso le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” (determina 28 aprile 2015 n. 6) aveva ribadito che la tutela poteva trovare applicazione soltanto se il dipendente segnalante avesse agito in perfetta “buona fede”.

Il testo licenziato dalla Camera in prima lettura, il 21 gennaio 2016, oltre ad accogliere il suggerimento dell’ANAC, richiedendo espressamente la buona fede del denunciante, aveva il merito di tentare anche di definire quando la “buona fede” fosse presunta: nel caso di “una segnalazione circostanziata nella ragionevole convinzione, fondata su elementi di fatto, che la condotta illecita segnalata si sia verificata”.

La legge approvata, al contrario, non prevede alcun riferimento esplicito alla presupposta “buona fede” del denunciante. In ogni caso, valgono ancora oggi le considerazioni espresse dall’ANAC nella deliberazione n. 6/2015, circa la buona fede, considerato che anche la norma di riforma fa venir meno le tutele se la denuncia cela la calunnia o la diffamazione.

L’articolo 54-bis previsto dalla legge “anticorruzione” n. 190/2012, stabiliva che la tutela del denunciante venisse meno nei casi di calunnia o diffamazione. L’ANAC aveva precisato che la garanzia dovesse terminare quando la segnalazione contenesse informazioni false, rese colposamente o dolosamente.

La norma risultava assai lacunosa riguardo all’individuazione del momento esatto in cui cessava la tutela. L’ANAC, consapevole della lacuna normativa, proponeva che solo in presenza di una sentenza di primo grado di condanna del segnalante cessassero le condizioni di tutela.

La riforma dell'articolo 54-bis ha fatto proprio questo suggerimento dell'Autorità. Il nuovo comma 9 oggi stabilisce che le tutele non siano garantite “nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado”, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia, oppure venga accertata la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

La norma, pertanto: in primo luogo, precisa che è sempre necessario il pronunciamento, anche non definitivo, di un Giudice per far cessare le tutele dell'articolo 54-bis;

quindi, chiarisce che la decisione del Giudice può riguardare sia condotte penalmente rilevanti, sia condotte che determinano la sola “responsabilità civile” del denunciante per dolo o colpa grave.

Come in precedenza, tutte le amministrazioni pubbliche elencate all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001 sono tenute ad applicare l'articolo 54-bis.

I soggetti tutelati sono principalmente i “dipendenti pubblici” che, in ragione del rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite.

I dipendenti pubblici sono i lavoratori delle stesse amministrazioni elencate dal decreto legislativo 165/2001, sia con rapporto di lavoro di diritto privato, che di diritto pubblico compatibilmente con la peculiarità dei rispettivi ordinamenti (articoli 2, comma 2, e 3 del d.lgs. 165/2001).

La nuova disposizione, accogliendo una ulteriore sollecitazione contenuta nella determinazione n. 6/2015 dell'Autorità, ha sensibilmente ampliato la platea dei soggetti meritevoli di tutela. L'articolo 54-bis, infatti, si applica:

ai dipendenti pubblici;

ai dipendenti di ente pubblici economici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

ai lavoratori ed ai collaboratori delle “imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica”.

Come nel testo del 2012, la denuncia è sottratta all'accesso “documentale” della legge 241/1990, inoltre, seppur la legge non lo preveda espressamente, ma a maggior ragione, la denuncia è esclusa dall'accesso civico “generalizzato” di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 33/2013.

L'identità del segnalante non può, e non deve, essere rivelata.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Mentre nel procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nel corso del procedimento disciplinare, attivato dall'amministrazione contro il denunciato, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata, se la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Al contrario, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, “la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità”.

La riforma ha introdotto sanzioni pecuniarie per la violazione del whistleblowing.

Il comma 6 del nuovo articolo 54-bis prevede che qualora l'ANAC accerti “misure discriminatorie” assunte contro il denunciante da parte dell'amministrazione pubblica, fermi restando eventuali altri profili di responsabilità, l'ANAC stessa comminerà a colui che ha adottato tali misure una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 ad un massimo di 30.000 euro.

Tra l'altro, invertendo l'onere della prova, il comma 7 pone a carico dell'amministrazione dimostrare che le “misure discriminatorie o ritorsive”, adottate nei confronti del segnalante, siano motivate da “ragioni estranee” alla segnalazione stessa. Ma se trattasi effettivamente di misure “discriminatorie” o di misure “ritorsive” contro un lavoratore, in quanto tali non potranno in alcun modo essere giustificate, anche se scollegate alla denuncia di malaffare.

Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati sono nulli e il segnalante che sia stato licenziato a motivo della segnalazione sarà reintegrato nel posto di lavoro.

Qualora, invece, “venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni”, oppure sia verificata l'adozione di procedure non conformi alle “linee guida”, sempre l'ANAC applicherà al “responsabile” una sanzione pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Infine, nel caso sia accertato il mancato svolgimento da parte del “responsabile” di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, l'Autorità gli comminerà la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Il comma 5 del nuovo articolo 54-bis prevede che l'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, approvi apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni.

Tali linee guida “prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione”.

Con il presente PTPCT si disciplina la procedura concernente l'istituto in questione, come di seguito riportata, che costituisce parte integrante e sostanziale del Piano stesso.

Tale disciplina deve ritenersi integrata con le indicazioni del PNA 2016 ; si fa inoltre rinvio, per quanto in essa non previsto, alla citata determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 .

“Disciplina della procedura per la gestione delle segnalazioni di illecito da parte dei dipendenti dell'ente ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001”.

1. Soggetti

Nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, possono presentare le segnalazioni di condotte illecite ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti del Comune di Ascoli Piceno.

Le segnalazioni sono indirizzate direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC), che cura la procedura adottando le misure necessarie a garantirne la riservatezza.

La segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione o all'A.N.A.C., non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all'Autorità Giudiziaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 331 cod. proc. pen. e 361-362 cod. pen..

2. Oggetto delle segnalazioni

Ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, il dipendente pubblico può segnalare le “condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro”. Tra queste rientrano a titolo esemplificativo: l'intera gamma dei reati contro la pubblica amministrazione di cui al Libro secondo, Titolo II, Capo I, del codice penale (peculato, concussione, corruzione, ecc.); le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa ab esterno; violazioni del Codice di comportamento dei dipendenti.

Le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate e contenere il maggior numero di elementi utili al fine di consentire all'amministrazione di effettuare le dovute verifiche a riscontro della fondatezza di quanto segnalato..

3. Procedura di segnalazione

E' stata predisposta una apposita pagina Web per la gestione delle segnalazioni in questione, reperibile nella Intranet del Comune.

E' possibile effettuare le segnalazioni secondo due modalità:

1. La prima attraverso l'utilizzo di una procedura informatica acquisita dall'Ente, gestita in modalità Cloud SaaS e il cui indirizzo è reperibile nella medesima pagina web.
2. la seconda attraverso l'utilizzo del modulo reperibile online sulla apposita pagina web predisposta dall'Ente e la consegna a mezzo del servizio postale o tramite posta interna.

Prima modalità

Il dipendente si collega al sistema informatizzato di gestione delle segnalazioni di condotta illecita cliccando sull'URL messo a disposizione nell'apposita pagina e dopo una registrazione al sito può compilare le informazioni necessarie alla segnalazione, inclusi allegati documentali. Al termine della segnalazione, al momento della conferma, al segnalante verrà assegnato automaticamente un codice, da lui solo conosciuto, che potrà utilizzare in seguito per verificare lo stato di avanzamento della sua segnalazione.

La procedura informatizzata per la gestione delle segnalazione di comportamenti illeciti da parte di personale dell'Amministrazione, come previsto all'art.54 bis della legge 165/2001 e s.m.i. novellato dalla legge 30 Novembre 2017 n.179, è utilizzata anche dall'AGID Agenzia Digitale Italiana, e rispetta le linee guida emanate dall'ANAC con Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, separando la segnalazione dal segnalante e cifrando le informazioni inserite.

Solo il responsabile RPC può accedere a tali informazioni decrittandole.

La principale caratteristica di garanzia per l'utente è data dal fatto che non è necessaria nessuna attività di login: l'accesso alle funzionalità di segnalazione avviene mediante l'inserimento del "codice segnalante" che viene attribuito durante la fase di iscrizione. Il codice segnalante è criptato al pari degli altri dati e conosciuto esclusivamente al segnalante;

L'accesso all'interfaccia di monitoraggio della propria segnalazione avviene mediante inserimento del "codice segnalazione", attribuito alla fine del processo di segnalazione

Seconda modalità

Le segnalazioni possono essere presentate dai dipendenti anche in formato cartaceo, a mezzo del servizio postale o tramite posta interna: in entrambi i casi sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura " Segnalazione al Responsabile della Prevenzione della corruzione – Riservata personale"; per le segnalazioni in formato cartaceo potrà essere utilizzato l'apposito modulo reperibile nella Intranet del Comune sulla apposita pagina Web o anche un formato diverso, purché contenente gli elementi essenziali indicati nel modulo suddetto.

Tali segnalazioni dovranno essere protocollate in modalità "Privacy" ed assegnate esclusivamente al Responsabile della Prevenzione della corruzione.

Le segnalazioni dei cittadini dovranno essere protocollate e assegnate con le medesime modalità di cui al precedente periodo.

4. Attività istruttoria sui fatti oggetto delle segnalazione

Il Responsabile della prevenzione della corruzione prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria circa i fatti segnalati.

Se necessario, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione con l'adozione delle cautele necessarie a tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione potrà avvalersi di un gruppo di lavoro dedicato, i cui componenti, con competenze multidisciplinari, dovranno essere identificati mediante apposito atto organizzativo.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione e degli esiti dell'attività istruttoria, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione.

In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione, in relazione ai profili di illiceità riscontrati, tra i seguenti soggetti: dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto; Ufficio Procedimenti Disciplinari; Autorità giudiziaria; Corte dei conti; ANAC; Dipartimento della funzione pubblica.

L'attività di gestione delle segnalazioni dovrà concludersi entro il termine di 120 giorni dalla data di ricezione della segnalazione. A conclusione di tale attività, il Responsabile della prevenzione della corruzione comunica al segnalante l'esito dell'istruttoria.

5. **Obblighi di riservatezza**

Tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza delle segnalazioni in questione e coloro che successivamente vengono coinvolti nel processo di gestione delle segnalazioni stesse, hanno l'obbligo di garantire la riservatezza, non divulgare direttamente o indirettamente l'identità del segnalante, salve le comunicazioni che debbono essere effettuate per legge o in base al P.N.A. e al presente PTPCT; la violazione della riservatezza potrà comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, salva l'eventuale responsabilità civile e penale dell'agente

La tutela della riservatezza del segnalante va garantita anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata a soggetti terzi. La trasmissione della segnalazione a soggetti interni all'amministrazione avviene previo oscuramento dei dati identificativi del segnalante e con la sola indicazione del contenuto. Nel caso di trasmissione ad Organi di Polizia Giudiziaria, all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al Dipartimento della funzione pubblica, la trasmissione avviene indicando anche il nominativo del segnalante, ma avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001.

I dati e i documenti oggetto della segnalazione e dell'attività istruttoria, vengono conservati a norma di legge e devono essere trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati sensibili.

6. **Tutela del segnalante (whistleblower) e divieto di discriminazione**

Ai sensi del comma 1 dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001, il dipendente che segnali condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

Ai sensi del comma 1, 2 periodo della norma suddetta *“l'adozione di misure ritenute ritorsive è comunicata all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere”*. In conformità a quanto previsto dal PNA (Allegato 1, par. B.12.2), il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione, che valuta la fondatezza e i possibili interventi per ripristinare la situazione o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e per perseguire, disciplinarmente, l'autore della discriminazione.

Il comma 9 del citato art. 54-bis, stabilisce peraltro che le tutele in questione non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la *responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave..*

Ai sensi del comma 3 dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Ai sensi dell'art. 54-bis, co. 4, la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

7. **Disposizioni finali**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione rende conto, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità del segnalante, del numero di segnalazioni ricevute e del

loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale di cui all'art. 1, co. 14, della legge 190/2012.

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Tra le altre misure di contrasto alla corruzione il Comune di Ascoli Piceno enumera l'attività di controllo di regolarità amministrativa, prevista dall'art. 147 del TUEL, che costituisce uno dei pilastri del presente piano.

Il Comune di Ascoli Piceno, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28.3.2013 e s.m.i. ha approvato il Regolamento dei Controlli interni.

Il sistema di controllo interno successivo di regolarità amministrativa che l'ente si è dato è un sistema che, anche se la sua preminente finalità è quella del controllo, mantiene il suo carattere soprattutto collaborativo, in quanto si svolge secondo le logiche dell'audit interno, con l'obiettivo di supportare gli organi gestionali dell'Ente nelle attività di miglioramento continuo dell'azione amministrativa e di contribuire a rendere omogenei i comportamenti, spessodifferenti tra i diversi servizi dell'Ente, nella redazione degli atti amministrativi.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa – posto sotto la direzione del Segretario Generale- è volto a verificare ex post la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa. Tale controllo si esplica attraverso un piano annuale delle verifiche, redatto dal Segretario Generale, che definisce le modalità tecniche di campionamento degli atti, delle procedure amministrative e dei contratti anche in modo differenziato per tipologia e valore, gli indicatori e gli standard di conformità scelti per ciascuna tipologia di atti, la percentuale di atti da verificare (almeno il 5%), le modalità di coinvolgimento dei dirigenti.

MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI

Ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. d), l. n. 190/2012, il PTPC deve rispondere all'esigenza di monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei singoli procedimenti.

L'Allegato 1 del PNA individua, fra le misure di carattere trasversale obbligatorie che il PTPC deve contenere, il monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali in quanto attraverso lo stesso potrebbero emergere omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

I responsabili dei settori sono obbligati a tenere costantemente monitorato il rispetto dei termini dei procedimenti rimessi ai loro settori di appartenenza, tale accorgimento ha il duplice obiettivo di evitare episodi corruttivi, ma anche di evitare danni a questo comune, posto che il rispetto dei termini potrebbe essere anche fonte di risarcimento del danno.

Il monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali sarà effettuato sulla base dei report semestrali trasmessi dai singoli dirigenti e attraverso il meccanismo di sorteggio a campione sugli atti amministrativi nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa.

VIGILANZA E CONTROLLO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ' E DEGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI O PARTECIPATI

L'attività di prevenzione della corruzione si esprime anche attraverso l'attività di vigilanza e controllo nei confronti dell'insieme delle società in partecipazione pubblica o in controllo pubblico e degli altri enti di diritto privato controllati o partecipati di cui l'Amministrazione si avvale per perseguire le sue finalità di interesse pubblico.

Anche a seguito della revisione straordinaria della partecipazioni prevista dal D. Lgs. 175/2016, il Comune di Ascoli Piceno mantiene alcune partecipazioni strategiche in società e organismi, che possono essere ricondotti alle diverse tipologie di controllo individuate dalla vigente normativa: società in controllo pubblico, enti di diritto privato in controllo pubblico, società partecipate ed enti di diritto privato di cui all'art. 2 bis, co. 3 del D.lgs. 33/2013.

Le misure di prevenzione della corruzione e gli obblighi di trasparenza si applicano in misura diversa alle diverse tipologie di soggetti e conseguentemente sono diversi gli obblighi che gravano sull'amministrazione controllante o partecipante.

Nell'individuare le misure da applicare nei confronti di questi soggetti, si tiene conto del grado di coinvolgimento del Comune di Ascoli Piceno all'interno degli stessi, in termini del rapporto di controllo esercitato.

Le recenti Linee Guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017, indicano i compiti delle amministrazioni controllanti e partecipanti: oltre agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 22 del D.lgs. 33/2013, il Comune di Ascoli dovrà, a seconda del tipo di partecipazione, vigilare sull'adozione di misure di prevenzione della corruzione e trasparenza o promuovere l'adozione di adeguate misure.

Nel corso del 2018 si prevede una attività di controllo e di reportistica, potenziando la governance. In particolare questa amministrazione provvederà alle seguenti azioni:

A) Società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

1) Vigilanza e controllo con invito alla società a:

- prendere visione delle linee guida ANAC (1134/2017); - adottare misure di prevenzione di fenomeni di corruzione e di illegalità integrative al modello 231, ovvero ad adottare il PTPCT (ove non adottato il modello 231);
- nominare il RPCT;
- recepire nel modello 231, ovvero nel PTPCT, le disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro;
- pubblicare sul proprio sito istituzionale, nei termini di legge, la relazione annuale del RPCT sull'attività svolta di cui all'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012;
- pubblicare sul proprio sito istituzionale il nominativo del responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria;
- predisporre adeguate soluzioni organizzative per ricevere e rispondere alle richieste accesso generalizzato;
- prendere visione delle disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro.

B) Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati anche privi di personalità giuridica : 1) con bilancio superiore a 500.000 euro; 2) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da PA; 3) e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

1) Vigilanza e controllo con invito all'organizzazione a :

- prendere visione delle linee guida ANAC (1134/2017);
- adottare misure di prevenzione di fenomeni di corruzione e di illegalità integrative al modello 231, ovvero ad adottare il PTPCT (ove non adottato il modello 231); - nominare il RPCT;
- adottare un codice di comportamento;
- recepire nel modello 231, ovvero nel PTPCT, le disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro;
- pubblicare sul proprio sito istituzionale, nei termini di legge, la relazione annuale del RPCT sull'attività svolta di cui all'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012.

C) Società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124

1) Vigilanza e controllo con invito alla società a:

- prendere visione delle linee guida ANAC (1134/2017); - pubblicare sul proprio sito istituzionale i nominativi dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria;
 - predisporre adeguate soluzioni organizzative per ricevere e rispondere alle richieste di accesso generalizzato;
 - prendere visione delle disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro.
- D) Associazioni, Fondazioni ed Enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica: 1) con bilancio superiore a 500.000 euro; 2) che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.
- 1) Vigilanza e controllo con invito all'organizzazione a:
- prendere visione delle linee guida ANAC (1134/2017);
 - pubblicare sul proprio sito istituzionale i nominativi dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria;
 - predisporre adeguate soluzioni organizzative per ricevere e rispondere alle richieste di accesso generalizzato;
 - prendere visione delle disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro.

Nell'adozione dei Piani attuativi di iniziativa privata è utile che l'Amministrazione definisca, attraverso incontri e direttive agli uffici tecnici, gli obiettivi generali in relazione alle proposte presentate dal soggetto attuatore; ciò consente agli uffici medesimi la verifica, in fase attuativa, del rispetto della disciplina degli strumenti urbanistici generali.

RASA

Il Comune di Ascoli Piceno, quale stazione appaltante di contratti pubblici, è iscritta all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il servizio, attualmente gestito da ANAC, oltre all'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), consente l'aggiornamento, almeno annuale, dei rispettivi dati identificativi, in attuazione a quanto disposto dall'articolo 33-ter del Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012. Al servizio può accedere il soggetto nominato dalla stazione appaltante quale Responsabile per l'Anagrafe Unica (RASA) che provvederà alla verifica ed al successivo aggiornamento delle informazioni presenti nell'AUSA. Attualmente il RASA è il Dott. Pierluigi Raimondi.

ULTERIORI AZIONI E MISURE DI PREVENZIONE

Procedimenti di formazione, attuazione e controllo dei provvedimenti

In tale ambito è necessario attenersi alle seguenti azioni e misure:

- rispettare la distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale;
- rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza, tranne priorità particolarmente motivate;
- redigere gli atti con linguaggio chiaro e comprensibile, avvalendosi delle indicazioni contenute nell'allegato al "Piano di comunicazione 2018" – redatto dalla Responsabile dell'ufficio relazioni con il pubblico - e denominato Allegato D) riproposto in calce al presente Piano;
- prevedere la presenza di più dipendenti in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità è affidata ad un unico dipendente;

- distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità di adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti, l'istruttore proponente ed il responsabile del settore. Ciascun dirigente ha tuttavia la facoltà, nell'ambito delle proprie prerogative di organizzazione del lavoro e qualora dovesse risultare particolarmente difficoltosa la distinzione, di individuare altre modalità diverse da quelle ordinarie, idonee ad assicurare che un procedimento, soprattutto se classificato a rischio, non veda un unico soggetto che ne cura l'intero iter dall'avvio al rilascio del provvedimento;
- attestare da parte del responsabile dell'istruttoria e del responsabile dell'adozione dell'atto finale l'assenza di conflitto di interessi ex art.6 bis della legge n. 241 del 1990;
- motivare adeguatamente l'atto con particolare riguardo ai provvedimenti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica;
- nelle procedure di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 n.50 per l'affidamento dei contratti sotto soglia:
 - assicurare l'applicazione delle Linee guida n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, per le quali è in corso di definizione l'aggiornamento a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs 19.04.2017 n. 56;
 - assicurare la par condicio dei concorrenti, definendo requisiti di partecipazione alle gare e di valutazione delle offerte chiari ed adeguati e divieto di inserire negli atti di gara clausole dirette, in qualsiasi forma, ad individuare dati o riferimenti tecnici o altre modalità che possano comportare il riconoscimento o il condizionamento dei partecipanti alla gara o riferite caratteristiche possedute in via esclusiva da specifici beni, servizi o forniture;
 - ricorrere alla proroga solo nei casi previsti dalla normativa o nel caso in cui via sia una effettiva necessità, non imputabile in alcun modo al ritardo nell'indizione della gara da parte del responsabile del servizio interessato, di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento del nuovo contraente.

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Affidare i controlli, le verifiche e le ispezioni di competenza del Comune ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale. Ciascun dirigente ha tuttavia la facoltà, nell'ambito delle proprie prerogative di organizzazione del lavoro e qualora dovesse risultare particolarmente difficoltosa l'applicazione della misura in parola, di individuare altra modalità operative idonee ad assicurare che le suddette attività non siano omesse o artefatte o imparziali.

Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Secondo quanto previsto dal PNA le pubbliche amministrazioni devono pianificare adeguate misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità. Infatti, l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede l'instaurazione di un rapporto relazione di fiducia con i cittadini, gli utenti, le imprese, il quale deve essere implementato costantemente anche attraverso l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione di episodi di cattiva amministrazione, conflitto d'interessi, corruzione, valorizzando il ruolo degli Uffici per la Relazione con il Pubblico (URP) che rappresentano per missione istituzionale la prima interfaccia con la cittadinanza.

Le modalità con le quali si attuerà il rapporto relazionale dovrà essere pubblicizzato in modo da rendere trasparente il processo di rappresentazione degli interessi da parte dei vari portatori.

Nel 2017, in relazione a tale misura, si evidenzia l'importante attività espletata dall'URP nonché il sistema attivato per la segnalazione di disservizi vari da parte di cittadini. Importante pure l'attivazione dei profili social network e social media. Tali servizi, pur non specifici per segnalazione di fatti corruttivi, possono in parte supportare anche tale tipologia di segnalazione.

Patti d'integrità'

I patti d'integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

L'A.V.C.P. con determinazione n. 4 del 2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità. Nella determinazione si precisa che "mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)."

Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera CIVIT n. 72/2013, prevede che "le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della L. n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto".

Il Comune di Ascoli Piceno ha approvato il Patto di Integrità e gli indirizzi per la sua applicazione con deliberazione di Giunta Comunale n. 244 in data 30 ottobre 2013 e costituisce una sezione del presente piano.

Prevenzione del riciclaggio

Il d.lgs. 231/2007 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", come modificato dal d.lgs. 90/2017, prevede che le Pubbliche amministrazioni comunichino alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale con riferimento ai seguenti procedimenti o procedure: a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione; b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici; c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

In sostanza, per ognuno degli ambiti particolarmente a rischio, è necessaria l'attivazione di un ulteriore sistema di verifiche sostanziali sui comportamenti dei beneficiari dell'azione amministrativa.

Al fine di consentire alle Pubbliche amministrazioni di adottare procedure interne proporzionate alle dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio ed individuare le misure necessarie a mitigarlo, il Comitato di sicurezza finanziaria deve elaborare delle linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli uffici delle Pubbliche amministrazioni, responsabili dei procedimenti di cui al comma 1 del citato art. 10, sono esposti nell'esercizio della propria attività istituzionale, nonché individuare

categorie di attività amministrative rispetto a cui non trovano applicazione gli obblighi di comunicazione di cui sopra o individuare ulteriori procedimenti interessati dall'obbligo.

Nelle more dell'elaborazione delle linee guida, il Comitato di sicurezza, con il comunicato del 4 luglio 2017, al fine di evitare incertezze interpretative e fornire una linea di orientamento per i soggetti obbligati, ha elencato i provvedimenti concernenti profili di competenza della UIF da considerare ancora efficaci e/o applicabili in via transitoria. I rinvii contenuti in detti provvedimenti a norme abrogate, sostituite o modificate per effetto del decreto devono intendersi effettuati, in quanto compatibili, alle disposizioni del d.lgs. 231/2007 come modificate dal d.lgs. 90/2017.

Il d.lgs. 90/2017 ha infatti disposto che "le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018."

Il Decreto del Ministro dell'Interno del 25 settembre 2015 (pubblicato sulla "G.U.R.I." – Parte I - n. 233 del 7 ottobre), concernente la "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione", fornisce indicazioni alle Pubbliche Amministrazioni ed in particolare per gli Enti Locali, in materia di antiriciclaggio.

I responsabili dei settori ed i responsabili dei procedimenti (la normativa in parola è applicabile a più materie), devono attenersi agli obblighi previsti per ciò che concerne i procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione, alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici ed ai procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati. I responsabili dei procedimenti in questione, pertanto, devono trasmettere tempestivamente, in relazione a quanto di competenza, le informazioni rilevanti, ai fini della valutazione delle operazioni sospette, al RPCT - , che valuterà e trasmetterà le segnalazioni alla UIF.

Per individuare un evento rilevante in materia di antiriciclaggio, in attesa di nuove disposizioni, si dovrà fare riferimento alle disposizioni sopra richiamate ed alle eventuali altre indicazioni fornite dal RPCT.

SISTEMA DI MONITORAGGIO

Il sistema di monitoraggio attiene, sia alla verifica della corretta applicazione delle misure di prevenzione della corruzione contenute nel presente Piano, sia con riferimento all'adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs n.33/2013 e s.m.i.

In particolare, per quanto riguarda il PTPC, è previsto un monitoraggio con cadenza semestrale per verificare la corretta applicazione delle misure in esso contenute e la loro efficacia, che si esplica:

- sulla base delle relazioni dettagliate in ordine all'avvenuta attuazione delle previsioni del Piano nonché il rendiconto sui risultati realizzati, con allegato report riassuntivo, che i Dirigenti sono tenuti a fornire al Responsabile della prevenzione della corruzione, con cadenza semestrale – di norma entro il 15 luglio ed entro il 30 novembre;
- in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuato attraverso verifiche a campione sugli atti amministrativi, a seguito di sorteggio;

Per quanto concerne il monitoraggio sugli adempimenti in materia di trasparenza, l'attività di controllo e monitoraggio viene effettuata:

- attraverso la verifica di quanto pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente, con cadenza semestrale e attraverso verifiche a campione sugli atti sorteggiati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.